



Provincia  
di Modena  
Area Finanziaria

# **La “legge di stabilità” per il 2011 ed il cosiddetto “mille proroghe”**

**Commenti a cura di Paolo Leonardi**  
Note aggiornate al Gennaio 2011

**Modena, lì 13 gennaio 2011**

# Indice

La legge di stabilità 2011	pag. 3
Il cosiddetto “mille proroghe”	pag. 12

# **La “legge di stabilità” relativa all’esercizio 2011. (legge 220/2010)**

Il testo approvato in via definitiva dal Parlamento in data 7/12/2010 è costituito da 1 articolo che è suddiviso in 171 commi.

Il saldo complessivo della Finanza pubblica migliora nel triennio 2011-2013, di 1,821 miliardi di € (1,43 miliardi nel 2011, di 200 milioni nel 2012 e di 191 milioni nel 2013).

La manovra incrementa la spesa di circa 5,7 miliardi; 2,4 miliardi provengono dalle cessioni delle frequenze televisive, nuove entrate dalla lotta all’evasione (500 milioni) e dalla stretta sui giochi (500 milioni), e 1,7 miliardi dai fondi gestiti dalla Presidenza del Consiglio.

## **Articolo 1**

Commi 59 e 60. Per velocizzare i pagamenti dei Comuni (nota bene: non si parla delle Province) nei confronti di imprese fornitrici, **è istituito un fondo di 60 milioni per il pagamento di interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.**

Il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto, stabilisce modalità e criteri per il riparto del fondo tra enti “virtuosi”; i criteri sono: rispetto del patto nell’ultimo triennio e un rapporto spese di personale ed entrate inferiore alla media nazionale.

Questa disposizione potrà aiutare gli enti a rispettare il patto di stabilità per il 2011; cioè, consentirà agli enti di sospendere pagamenti relativi a spese di investimento e di riconoscere ai creditori gli interessi per ritardato pagamento, senza che gli enti subiscano il danno degli interessi che dovranno pagare.

## **Articolo 1 Patto di stabilità interno per gli enti locali.**

(commi da 87 a 124)

**Le modifiche al patto di stabilità applicabili a partire dall’anno 2011 sono le seguenti:**

- **È abbandonata la base di calcolo relativa all’anno 2007**, ai cui si faceva riferimento nel conteggiare il saldo obiettivo con il metodo della competenza mista;
- E’ confermato il **superamento di quanto previsto dal comma 8** dell’articolo 77bis della legge 133/2008; ciò significa che non sarà più in vigore per i Comuni che avevano approvato il bilancio preventivo 2009 dopo il 10/3

- (oppure che dopo il 10/3/2009 lo avevano modificato recependo l'abrogazione del comma 8), la norma che prevedeva l'esclusione dal saldo valido ai fini del patto, delle somme incassate a seguito di alienazioni che fossero state destinate a finanziare investimenti e/o estinzione di mutui (si veda comma 105);
- **rimane confermato** (almeno per l'anno 2011) **il miglioramento dei saldi complessivi** dei Comuni e delle Province che era stato determinato dall'articolo 77 della legge 133/2008. E cioè:
    - a) **per i Comuni un miglioramento di 1.775 milioni di € nel 2011**, rispetto al 2010; (in Emilia – Romagna il saldo dei Comuni nel 2011 deve essere pari a + 235 milioni);
    - b) **per le Province 465 milioni di € nel 2011**, rispetto al 2010.(in Emilia – Romagna il saldo nel 2011 deve essere pari a + 44 milioni)
  - Il fatto che rimanga invariata l'entità complessiva della manovra, ovviamente, rende, comunque, molto pesante l'entità dello sforzo richiesto dal patto di stabilità. Le nuove regole, eliminano le “punte”, che erano determinate da saldi 2007 “anomali”; però, nel complesso la manovra rimane pesantissima;
  - **Il saldo obiettivo del patto di stabilità, per gli anni 2011- 2013 è determinato come segue:**
    - a) Occorre fare la media della **spesa corrente del triennio 2006-2008** (cioè delle somme risultanti impegnate sul titolo I della spesa, desunte dai consuntivi);
    - b) Sul valore medio risultante dal conteggio di cui sopra, **si dovrà applicare una determinata percentuale; questa percentuale, per i Comuni, è pari all'11,4% per il 2011 ed al 14,0% per il 2012 e per il 2013** (per le province la percentuale è pari all'8,3% nel 2011 e al 10,7% nel 2012 e nel 2013);
    - c) A questo valore è previsto che venga apportato un correttivo; infatti **a questo valore andrà detratto un valore pari al “taglio dei trasferimenti” previsto dall'articolo 14, comma 2, del DL 78/2010. Il Decreto emanato in data 9/12 ha stabilito che il “taglio” nel 2011 sarà dell'11,722%, calcolato sulle spettanze erariali aggiornate al 16 novembre 2010, escludendo dalle spettanze unicamente la compartecipazione dinamica Irpef. Nel 2012 il taglio dovrebbe aggirarsi attorno al 20% <sup>(1)</sup>**
    - d) **Per il solo anno 2011**, al fine di evitare modifiche eccessive ai saldi individuati con il metodo precedentemente in vigore, è previsto che il saldo

---

<sup>1</sup> Dalla relazione tecnica emerge che l'insieme dei trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali (comuni e province: fondo ordinario, fondo perequativo, fondo consolidato, compartecipazione Irpef, rimborso minor gettito ICI prima casa) ammontano complessivamente a 14.901 milioni per il 2011 ed a 14.776 milioni a decorrere dal 2012; pertanto, sul 2011, la riduzione sulla somma complessiva ammonta al 11,722% nel 2011 ed a circa il 20% nel 2012.

determinato con il nuovo metodo esposto in precedenza, sia confrontato con quello previsto, per il 2011, dall'articolo 77bis della legge 133/2008. **Se il nuovo saldo risulta più basso di quello determinato con il vecchio metodo, occorre aggiungere al nuovo saldo un valore pari al 50% della differenza; al contrario, se il nuovo saldo è più alto del precedente, potrà essere ridotto di un importo pari al 50% della differenza.** (con questa correzione il valore complessivo della manovra rimane inalterato; viene solo ridistribuito);

- e) **Il valore così determinato costituisce il valore del saldo positivo che l'ente dovrà rispettare nel 2011 e negli anni successivi, conteggiato sempre con il metodo** (ormai tradizionale) **della competenza mista.**
- f) Dalla relazione del Governo risulta che in conseguenza della "manovra" i Comuni soggetti al patto, nel 2012 e nel 2013, dovranno migliorare il loro saldo, rispetto al 2011, di circa 1.000 milioni di € (per le Province 200 milioni). Questo miglioramento del saldo complessivo si aggiunge a quello degli anni precedenti (1.340 milioni nel 2009, 1.030 milioni nel 1.775 milioni nel 2011); tutti valori, che, ovviamente, si sommano progressivamente tra di loro.

### **Esempio per l'anno 2011: (²)**

Comune xxxxxx

- spesa corrente media nel periodo 2006-2008: € 10.000.000 milioni;
- la percentuale applicata nella misura dell'11,4%, ammonta a € 1.140.000;
- se questo ente ha trasferimenti dallo Stato (al 16/11/2010 ed esclusa la compartecipazione Irpef attribuita ai Comuni sulla base dell'art. 1, comma 191, della legge 296/2006) per un ammontare in base al quale la riduzione conteggiata dal Ministero in misura pari all'11,722% ammonta, per il 2011, a € 212.800, significherà che il saldo obiettivo 2011 dovrà essere di € 1.140.000 – 212.800 = + € 927.200.
- se questo ente nel 2007 aveva un saldo negativo pari a – 1.000.000, nel 2011 avrebbe dovuto migliorarlo del 165%, portandolo a +650.000. La differenza tra +650.000 e (vecchio obiettivo) e + 927.200 (nuovo obiettivo) è pari a +277.200. Ne consegue che il saldo 2011 che, con il nuovo metodo, sarebbe stato pari a + 927.200, dovrà essere ridotto del 50% di 277.200, cioè di 138.600. In conclusione il saldo 2011 dovrà essere pari ad almeno 927.200 -138.600= +788.600.

---

<sup>2</sup> Il Ministero dell'economia in data 28/12/2010, ha pubblicato sul proprio sito una nota che contiene il metodo di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità 2011 – 2013; ha anche reso disponibile un foglio elettronico per effettuare i conteggi in questione

- dalle prime analisi effettuate sembra di potere sostenere che con questo meccanismo **l'obiettivo di miglioramento, mediamente, potrebbe risultare più equo e potrebbe togliere le "punte"** (in Emilia-Romagna circa il 40% dei Comuni migliorano il saldo obiettivo; il 60% lo peggiorano. A livello nazionale su circa 2100 Comuni soggetti al patto, in 977 la manovra supera l'8% delle spese correnti).
- Il comma 93 dell'articolo 1, prevede che **in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità, con DPCM elaborato di concerto con il MEF e d'intesa con la Conferenza stato-autonomie locali, da emanare entro il 31/1/2011, possono essere stabilite misure correttive del patto, valide solo per il 2011.** Queste misure, dovranno tenere conto delle spese per interventi necessari sostenute in ragione di impegni internazionali e **dovranno anche servire "a distribuire in modo più equo il contributo dei Comuni alla manovra". L'effetto dell'insieme di questo provvedimento non potrà superare i 480 milioni di €.** Ciò potrebbe comportare che, utilizzando questa disponibilità, venga introdotto un limite massimo al saldo obiettivo 2011 conteggiato con una % sulle spese correnti; questa percentuale potrebbe aggirarsi attorno al 9-10%.
- **È previsto che rimangano in vigore le deroghe esistenti in precedenza <sup>(3)</sup>; inoltre ne sono state aggiunte alcune altre:**
  - a) Conferma delle esclusioni delle spese sostenute a seguito della dichiarazione di stato di emergenza (comma 94- 95);
  - b) Conferma delle esclusioni di entrate e di spese sostenute a seguito della realizzazione di "grandi eventi" (comma 96),
  - c) Conferma delle esclusioni di entrate e di spese per la realizzazione di opere finanziate dalla UE (commi 97-98);
  - d) Sono anche escluse dal saldo di competenza mista anche le risorse provenienti dallo Stato per le spese relative alle commissioni straordinarie per gli enti disciolti per infiltrazioni di stampo mafioso e gli investimenti di questi enti finanziati da specifici trasferimenti statali (comma 99);
  - e) Sono escluse anche le entrate provenienti dall'Istat e le relative spese connesse al censimento della popolazione ed al censimento della agricoltura (comma 100);
  - f) I comuni in provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere ai fini del saldo rilevante per il patto di stabilità per il prossimo triennio spese di investimento fino ad un totale massimo di 2,5 milioni annui (comma 101);
  - g) Sono anche escluse le spese sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti in applicazione della legge sul federalismo demaniale e che debbono essere rimborsate dagli enti (comma 104).

---

1, per l'applicazione pratica di queste deroghe, si veda la circolare n. 15 elaborata dal MEF il 30/3/2010, ai punti A4, A5 e A8.

- h) È prevista una deroga per il Comune di Parma (fino a 14 milioni annui per il periodo 2011/2013) relativamente alle risorse provenienti dallo Stato e che il Comune destina all'insediamento della Agenzia europea per l'alimentazione (comma 102);
  - i) È prevista anche una deroga, valida per il 2011, per il Comune di Milano per la realizzazione dell'Expo 2015 (comma 103); questa deroga sarà finanziata con una quota dei 480 milioni di cui al comma 93;
  - j) Sono previste norme particolari per il Comune di Roma (comma 112).
- Il comma 105 stabilisce che **rimangono ancora in vigore le norme** del comma 4quinquies dell'articolo 4 del DL 2/2010; il citato comma 4quinquies forniva una interpretazione autentica di quanto previsto dall'articolo 7quater, comma 10, della legge 33/2009; quest'ultima norma **stabiliva che per gli enti che avevano approvato i bilanci preventivi per il 2009, entro il 10/3/2009, i saldi del patto di stabilità andavano conteggiati detraendo dalle entrate riscosse le risorse originate da cessioni di azioni o quote di società operanti** nel settore dei servizi pubblici, nonché derivanti da dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita di patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; questo comma precisava che questo metodo di calcolo doveva essere fatto per il 2007 e per il 2009. **Il comma 4 quinquies stabilisce che gli enti che avevano applicato questa regola nel 2009, dovranno applicarla anche nel 2010 e per il 2011.** In altri termini questi enti, nel 2011 (come già nel 2009 e nel 2010) dovranno detrarre dal saldo le somme incassate da dismissioni, nel caso in cui destinassero questi proventi a finanziare investimenti o a estinguere mutui;
  - Rimane in vigore la normativa che prevede che il bilancio di previsione sia costruito in modo da garantire il rispetto delle regole del patto e che **al bilancio deve essere allegato un prospetto contenete gli aggregati rilevanti ai fini del patto dai quali risulta che si rispetta l'obiettivo programmato** (comma 107);
  - Sono confermate le norme relative al monitoraggio; in proposito la novità è costituita dal fatto che la certificazione del rispetto del patto da effettuarsi entro il 31/3 dell'anno successivo, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal Sindaco e dal responsabile finanziario, anche dall'organo di revisione (commi 109-110).
  - È inoltre stabilito che, per il triennio 2011 – 2013, **gli enti non possono aumentare la consistenza del debito in essere al 31/12 dell'anno precedente, se la spesa per interessi di cui all'art. 204 del Tuel, supera il limite dell'8% delle entrate correnti. Questo vincolo deve essere rispettato anche dai Comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 108).** Nel 2011 si dovrà fare riferimento ai dati delle entrate correnti del consuntivo 2009, rapportato agli

interessi previsti nel preventivo 2011 (in Emilia- Romagna sono 60 su 348 i Comuni che superano questo limite).

Si segnala anche che agli interessi previsti nel bilancio di previsione 2011, così come prevede l'articolo 204 del Tuel, occorre aggiungere gli interessi derivanti dalle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 (eventuali fideiussioni concesse a soggetti che hanno contratto mutui con la garanzia del Comune); occorre tenere conto anche degli interessi che vengono pagati nel caso di operazioni di leasing finanziario immobiliare nel caso che questa operazione venga contabilizzata con il metodo cosiddetto finanziario <sup>(4)</sup>. Se questo rapporto supera l'8% l'ente "non può aumentare la consistenza del proprio debito esistente alla data del 31/12 dell'anno precedente".

In considerazione del fatto che la norma afferma che "se questo rapporto supera l'8% l'ente non può aumentare la consistenza del proprio debito esistente alla data del 31/12 dell'anno precedente", si ritiene sia sostenibile l'interpretazione che quando si verifica questa circostanza l'ente può contrarre mutui per un ammontare che non sia superiore alla somma totale delle quote capitale che prevede di rimborsare nell'anno di riferimento; in questo modo, infatti, sarebbe comunque garantito il rispetto del vincolo posto dalla legge.

Si ricorda che la Corte dei conti Lombardia con delibera 1139/2009, ha affermato che se non sono rispettati i limiti previsti dall'articolo 204, non è possibile fare ricorso nemmeno al leasing finanziario immobiliare;

- **Sono confermate le penali già previste dalle norme vigenti (commi 119-121):**

- a) riduzione trasferimenti per una entità pari allo sforamento;
- b) obbligo a ridurre la spesa corrente. A proposito della riduzione della spesa corrente, è stata apportata una modifica rispetto alla norma precedente: il limite non è più costituito dal valore minimo registrato nel triennio precedente, ma da quello medio del triennio.

Si segnala che a partire dal 2011, sembrano non più in vigore le norme contenute nell'art. 77bis, comma 22 della legge 133/2008, che prevedevano che gli effetti finanziari delle sanzioni in tema di spese correnti e spese di personale (si veda la metodologia indicata dal MEF con decreto n. 60940 del 14/7/2010), non concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità (per come fare i conteggi si veda anche la delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti 61/2010).

---

<sup>4</sup> La Corte dei conti Lombardia con la delibera n. 87 del 13/11/2008, ha precisato che le operazioni di leasing finanziario possono essere contabilizzate attraverso 2 metodologie. Con il metodo patrimoniale, con il quale i canoni periodici, comprensivi della quota capitale e della quota interessi, sono imputati tra le spese correnti all'intervento "utilizzo beni di terzi". Con il metodo finanziario, invece, si contabilizza l'operazione come fosse stata effettuata una operazione di indebitamento: il valore del bene è contabilizzato al titolo V delle entrate e ogni anno l'ente contabilizza le quote che versa in contropartita tra le spese del titolo III (per il rimborso della quota capitale) e tra le spese per interessi (per la quota interessi). Nella pratica il metodo più seguito è il metodo patrimoniale.

- c) divieto del ricorso all'indebitamento (la sezione di controllo della Corte dei conti Lombardia con delibera 1139/2009 ha stabilito che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità non è possibile ricorrere al leasing finanziario immobiliare);
  - d) blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo (compresi cococo, processi di stabilizzazione in atto e stipula di contratti che di servizio che si configurino come elusivi del divieto di assunzione di personale); diverse Corti dei conti hanno precisato che anche la contrattazione integrativa non è applicabile (delibera 972 del 27/10/2010 della Corte dei conti Lombardia); il divieto di assunzione riguarda anche la mobilità in entrata (vedi delibera n. 53/2010 della Sezioni riunite della Corte dei conti);
  - e) riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori in misura pari al 30% di quella risultante al 30/4/2008.
- È previsto che **in corso d'anno il Ministro dell'economia, con proprio Decreto, d'intesa con la conferenza unificata Stato-città, possa autorizzare la riduzione degli obiettivi annuali degli enti.** L'entità ed i criteri verranno determinati con il Decreto in questione. L'importo della riduzione, **nel complesso sarà pari all'ammontate** della differenza, registrata nell'anno precedente, tra saldo obiettivo e saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto (comma 122).
  - Gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2008, sono soggetti alle regole del patto di stabilità dal terzo anno successivo; come base di calcolo si assume la spesa dell'anno successivo alla istituzione; gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo, rispettivamente le risultanze medie del 2006-2007 e le risultanze dell'anno 2008 (comma 113). Gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del Tuel (sciolti per fenomeni mafiosi), sono soggetti alle regole del patto di stabilità dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 114).
  - Nel comma 123, si stabilisce, inoltre, **che resta confermata, fino alla attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere da parte degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi**, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi che sono di competenza degli enti locali. Viene confermata come unica eccezione da questo divieto, la possibilità di incrementare la TARSU.
  - Nel comma 117, si prevede che l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 32 del DL 78/2010 ("entro il 31/12/2011 i Comuni con meno di 30.000 abitanti avrebbero dovuto mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore di questo Decreto, ovvero ne avrebbero dovuto cedere le partecipazioni") **non si applica nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;**

- Comma 118. Vengono portate modifiche a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 76 del DL 112/2008 e successive modifiche. **La modifica consiste nel fatto che per gli enti che hanno un rapporto spesa personale/spesa corrente uguale o inferiore al 35%, non si applica il limite del 20%**; questa deroga vale solo per le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge 42/2009 (<sup>5</sup>) **Nella lettera b) della norma citata è compreso solo il servizio di polizia locale**. Si ricorda che questo conteggio deve essere effettuato secondo il metodo descritto dalla delibera 111/2010 della Corte dei conti Toscana. Il conteggio dovrebbe essere fatto sui dati dell'ultimo consuntivo (nei primi mese del 2011, in assenza del Consuntivo approvato, si farà riferimento al preconsuntivo).
- Le modifiche introdotte dal maxi- emendamento che era stato presentato dal Governo, riguardavano anche la possibilità di utilizzare le entrate provenienti da concessioni edilizie al finanziamento della spesa corrente; **in sostanza era stata proposta la proroga anche per il prossimo triennio la possibilità di utilizzare queste risorse fino al limite del 75%** (50% per spesa corrente e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale). Questo comma è stato ritenuto non compatibile con la legge di stabilità e quindi è stato stralciato; **il Governo in quella occasione aveva dichiarato che, eventualmente, la proroga sarebbe stata inserita nel Decreto milleproroghe**.

## **Articolo 1 commi 138- 141 Patto di stabilità interno per le Regioni**

Le norme modificano le norme in vigore attualmente.

In particolare, al **comma 138, vengono portate modifiche alla norma preesistente** (comma 7, dell'articolo 7 quater della legge 33/2009, confermato dalla legge

---

<sup>5</sup>Queste funzioni, facendo riferimento al DPR 194/1996, sono le seguenti:

- Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate nell'ultimo consuntivo approvato; (non è chiaro quali siano le funzioni fondamentali a cui ci si riferisce; sembra che tra le funzioni da trasferire ci siano quelle relative alla contabilità, ai tributi, alla gestione del personale, alla gestione dell'anagrafe, al provveditorato, ecc. Questa norma, comunque, a breve dovrà essere chiarita),
- funzioni di polizia locale,
- funzioni di istruzione pubblica, compresi gli asili nido, assistenza scolastica, refezione ed edilizia scolastica;
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (esclusa l'edilizia residenziale pubblica e locale, i piani di edilizia, nonché il servizio idrico integrato);
- le funzioni del settore sociale.

42/2010), che consentiva alle Regioni di autorizzare uno “sforamento ” da parte degli enti locali del proprio territorio attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, e contestualmente e per lo stesso importo, a rideterminare l’obiettivo regionale. **La nuova versione della norma sembra escludere che la Regione, nell’autorizzare la deroga, debba sottostare ai limiti che la precedente normativa stabiliva affinché gli enti potessero avvalersi di questa facoltà** (limiti di spesa corrente, di spese di personale, di rapporto dipendenti/popolazione). Nel comma 140 si stabilisce che **gli enti locali debbono dichiarare alla Regione entro il 30/4 (per il 2011 questo termine è 15/9)**, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il 30/6 (per il 2011 questo termine è il 31/10) le Regioni comunicano al Ministero, con riferimento a ciascun ente beneficiario l’entità degli sforamenti autorizzati.

**Il comma 141 afferma che le Regioni dal 2011, possono, per gli enti locali del proprio territorio, “integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diversità finanziarie esistenti, fermo restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato ”** per gli enti della Regione. Si stabilisce che le disposizioni di questo comma sono attuate sulla base di criteri stabiliti con Decreto del Ministero economia d’intesa con la Conferenza Unificata.

A questo punto occorre verificare se la nuova formulazione di questa facoltà è compatibile con la legge sul “patto di stabilità regionale” che ha elaborato la Regione Emilia Romagna (L.R. 12 del 23/12/2010). Infatti, rispetto alla norma precedentemente in vigore (comma 11, dell’articolo 77 ter della legge 133/2008), si precisa che, comunque, anche nel caso che la Regione adotti una propria legge in materia, rimarrebbero validi i saldi previsti dalla normativa statale, l’obbligo del monitoraggio verso il Ministero dell’economia e rimarrebbero le sanzioni previste dalla legge nazionale.

**Inoltre risulta che nelle tabelle del Bilancio 2011, nei capitoli del Ministero dell’Interno, è stato incrementato di 344 milioni il capitolo relativo al rimborso mancato gettito ICI prima casa anno 2008.**

# **Il cosiddetto Decreto Legge “milleproroghe” approvato dal Governo in data 22/12/2010** (DL 225/2010 pubblicato nella GU n. 303 del 29/12/2010).

Deve essere convertito in legge entro la fine di febbraio 2011.

E' costituito da 4 articoli.

La formulazione di questo provvedimento è diversa rispetto agli analoghi provvedimenti adottati negli anni scorsi. **Si è voluto affermare una logica di delegificazione, rinviando ai dei DPCM che saranno emanati successivamente, la definitiva determinazione di tutta una serie di scadenze** (si tratta di 65 scadenze).

Si segnalano in quanto di particolare interesse per gli enti locali i seguenti articoli:

## **Articolo 1**

Questo articolo riporta in allegato un elenco lunghissimo di scadenze al 31/12/2010, che sono fissate a varie norme. Tutte queste scadenze vengono rinviate al 31/3/2011. Si stabilisce, poi, che con uno o più DPCM potranno essere disposte ulteriori proroghe fino al 31/12/2011.

**Tra queste norme c'è anche quella che:**

- **consente la possibilità di destinare fino al 75% i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione al finanziamento di spesa corrente (art. 2 comma 8, della legge 244/2007).**

Essendo scritta in questo modo, la norma consente di prevedere in bilancio di destinare a spesa corrente una somma pari a  $\frac{1}{4}$  del 75%; cioè, il 18,75% del gettito previsto su base annua. Se il DPCM che dovrà uscire entro marzo prossimo estenderà questa possibilità, si potranno apportare variazioni al bilancio per utilizzare una quota superiore. Comunque, stante la formulazione di questa norma, non è possibile destinare oneri di urbanizzazione a finanziare la spesa corrente per gli esercizi 2012 e 2013;

- **stabilisce che ai fini della approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica del permanere degli equilibri di bilancio sono confermate anche per l'anno 2011 le norme che prevedono, in caso di inadempimento, la possibilità da parte del Prefetto di nominare un commissario e di avviare lo scioglimento dei consigli (art. 1, comma 1bis, DL 314/2004, convertito nella legge 26/2005).**
- **Stabilisce la proroga all'1/1/2012 dell'entrata in vigore della carta di identità elettronica (art. 3, comma 2, del TU pubblica sicurezza)**

- **stabilisce la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31/3/2011** (art. 17, comma 19 del DL 78/2009); queste graduatorie per le l'assunzioni a tempo indeterminato, per essere utilizzate, debbono essere state approvate a partire dal 30/9/2003; ciò significa che, nel caso esistano graduatorie, occorre utilizzare le graduatorie esistenti prima della indizione di nuovi concorsi.
- **sopravvive fino al 31/3/2011 il contributo dovuto all'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali** (art. 7, comma 31sexies, primo periodo del DL 78/2010);
- **Rinviata fino al 31/3/2011 l'abrogazione degli ATO** rifiuti ed acqua affinché vengano indette le gare previste per l'affidamento dei servizi pubblici locali (art. 2, comma 186bis, legge 191/2009);
- **Rinviato al 31/3/2011 le norme che prevedono la gestione della riscossione per gli enti locali da parte dei vecchi concessionari** e l'obbligo di affidamento delle attività mediante procedure ad evidenza pubblica (art.3, commi 24, 25 e 25bis del DL 203/2005, convertito nella legge 248/2005).

## **Articolo 2**

**Viene estesa anche al 2011 la possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF 2010, al finanziamento di iniziative destinate al sostegno delle attività sociali. Tra gli enti che possono usufruire di questa entrata sono compresi i Comuni per le attività svolte nel campo sociale. L'entità complessiva del gettito destinabile a queste finalità è stata fissata in 400 milioni, di cui 100 destinati a interventi a favore della sclerosi multipla.**



**La “Manovra correttiva” contenuta  
nel DL 78/2010 convertito nella  
legge 122/2010**

**Altre novità normative di interesse degli enti locali**

## Indice:

La “Manovra correttiva” contenuta nel DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010.  
Pag. 3

Legge 42/2010 di conversione del DL 2/2010 sulla finanza locale. Pag. 36

Circolare n. 15 del 30/3/2010 sul patto di stabilità. Pag. 39

Interpretazioni varie fornite dalla Corte dei conti Pag. 41

Legge n. 183/2010, cosiddetta “il collegato lavoro”, reintroduce l’incentivo alla progettazione nella misura del 2%. Pag. 48

Il federalismo fiscale e demaniale. Pag. 49

DPCM del 23/4/2010 riguardante “finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2010 Pag. 52

Circolare n. 7 del 13/5/2010 del Ministro della Funzione pubblica “sulla contrattazione integrativa e contenenti indirizzi applicativi del DLgs 150/2009”. Pag. 53

Il Decreto applicativo dell’articolo 23bis della legge 133/2008 e sue successive modifiche, in materia di Servizi Pubblici Locali. Pag. 54

Le modifiche all’art. 208 del codice della strada. Pag. 57

Dlgs tracciabilità e sue modifiche Pag. 59

## **Le principali novità contenute nel Decreto Legge 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria”), convertito nella legge 122/2010**

La legge 122/2010, pubblicata sulla GU il 30/7 con la quale è stato convertito il Decreto Legge n.78, è costituita da 56 articoli, a loro volta costituiti da 478 commi. Con questa legge si dà attuazione alla manovra di correzione dei conti pubblici, finalizzata a riportare la finanza pubblica all'interno dei limiti fissati dal RUEF (Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica), documento che a partire da quest'anno sostituisce il DPEF.

Dal RUEF emerge, tra l'altro:

- che **il tasso di inflazione programmato** per gli anni 2010, 2011 e 2012, è l'1,5%.
- **Il rapporto disavanzo/PIL** è previsto al 5% nel 2010, al 3,9% nel 2011, e al 2,7% nel 2012.
- **Il rapporto debito/PIL** è previsto al 116,9 su 100 nel 2010, al 116,5 su 100 nel 2011 e al 114,6 su 100 nel 2012.

**Per realizzare questi obiettivi, si è resa necessaria una manovra di correzione della crescita tendenziale del disavanzo degli anni 2011/2012 pari a circa 24,9 miliardi di €.**

**La manovra su Regioni a Statuto speciale e ordinario, Province e Comuni grava complessivamente, nei 2 anni, per una riduzione dei trasferimenti pari a 14,8 miliardi di € (il 59% del totale della manovra graverà sulle autonomie locali).**

In particolare si segnala che dei 24,9 miliardi di € della manovra, 4 miliardi (cioè 1,500 + 2,500) gravano sui Comuni, cioè il 16% (il peso dei Comuni sull'insieme della finanza pubblica è l'8,3%; cioè la manovra pesa in modo sproporzionale sui Comuni).

La manovra è stata resa necessaria anche al fine di rispettare le indicazioni concordate in sede UE.

Si ricorda che la manovra contenuta nel DL 78/2010, si aggiunge, di fatto, alla manovra contenuta nella legge 133/2008, nella quale si prevedevano consistenti miglioramenti del saldo finanziario del comparto.<sup>(6)</sup>

---

<sup>6</sup> L'articolo 77 della legge 133/2008 ha previsto che i saldi del comparto enti locali nel triennio 2009-2011 sarebbero dovuti migliorare nella seguente misura: **1.650 milioni di € anno 2009 (1.340 per i Comuni e 310 per le Province), 2.900 milioni di € per il 2010 (di cui 2.370 per i Comuni) e 5.140 milioni di € per il 2011 (di cui 4.145 per i Comuni).** In totale nel triennio 9.690 milioni di € (quasi un terzo dell'intera manovra) (di cui 7.855 per i Comuni).

Si riportano qui di seguito le principali norme contenute nel DL 78/2010 che hanno conseguenze sugli enti locali.

**Si segnala**, come richiamato anche dal parere n. 1072 del 23/12/2010, espresso dalla Corte dei Conti Lombardia, **che molte di queste norme** (in particolare l'articolo 6, e alcune norme contenute nell'articolo 14) **pongono vincoli precisi sulla riduzione di alcune tipologie di spesa. Precedenti normative che ponevano vincoli analoghi sono state dichiarate incostituzionali** (si veda sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005)<sup>(7)</sup>. Pertanto anche le norme citate potrebbero essere dichiarate incostituzionali.

### **Articolo 5 economie negli organi di Governo e negli apparati politici.**

E' stabilito che entro fine anno (e per 3 anni) il Parlamento, la Corte Costituzionale e le Regioni riducano autonomamente entro il 31/12/2010, le spese amministrative e per il personale, trasferendo risparmi al Fondo per l'ammortamento del debito pubblico.

Vengono decise numerose riduzioni dei vari trattamenti economici; in particolare, dall'1/1/2011:

- saranno ridotte del 10% le indennità di ministri e sottosegretari, che non siano membri del parlamento.

- saranno ridotti del 10% rispetto all'importo complessivo erogato nel 2009 i compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura di tutti gli ordini e del CNEL (sempre a partire dall'1/1/2011);

- ecc, ecc;

- sono ridotti i rimborsi ai partiti per le spese elettorali del 10%.

- con il **comma 6** è modificato l'articolo 82 del Tuel; in particolare è stabilito che **i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni; il totale dei gettoni, mese per mese, non può superare l'importo pari 1/4 dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (nella versione iniziale del DL 78 questo limite era pari a 1/5)**. Per i consiglieri non è più consentita una indennità di funzione <sup>(8)</sup>. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, salvo i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.

---

<sup>7</sup> La sentenza n. 417/2005 afferma che **“le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, e ledono pertanto l'autonomia finanziaria garantita dall'articolo 119 della Costituzione”**. Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2004 esprime concetti analoghi.

<sup>8</sup> La versione iniziale del DL 78, prevedeva l'eliminazione del gettone, e la sua sostituzione con l'indennità di funzione nella misura massima di 1/5 di quelle del Sindaco o del Presidente; pertanto, nel periodo 31/5-30/7/2010, ai consiglieri deve essere riconosciuta una indennità di funzione e non il gettone.

E' abrogato il collegamento dell'indennità del Sindaco o presidente della provincia con il trattamento economico fondamentale del Segretario.

- con il **comma 7**, si stabilisce che con Decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 120 gg, **gli importi delle indennità degli amministratori già determinati dal DM 119/2000, sono diminuiti per un periodo non inferiore a 3 anni di una percentuale che va dal 3%** (per i comuni con meno di 15.000 abitanti e per le Province con meno di 500.000 abitanti ) **al 7%** (per i comuni tra 15.000 e 250.000 abitanti e per le Province da 500.000 abitanti, fino a 1.000.000), **al 10% per i restanti enti**. Non sono soggetti a riduzione i Comuni con meno di 1.000 abitanti. **Il Decreto in questione dovrebbe determinare anche l'importo del gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali.**

**La riduzione avrà decorso da quando sarà uscito il Decreto.**

- **Agli amministratori di Unioni, Comunità montane, forme associative di enti locali che gestiscono servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità emolumenti in qualsiasi forma siano percepiti** (pertanto, forse, sono esclusi compensi per gli amministratori di Fondazioni, Circondari, Consorzi).
- **In ogni caso, in aggiunta alle indennità di funzione o ai gettoni per i consiglieri, possono essere riconosciuti solo i rimborsi per spese di viaggio** (sono abrogate le indennità di missione ed i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori) <sup>(9)</sup>.
- **Il comma 11 prevede che gli amministratori che siano eletti o nominati a diversi livelli di Governo non può comunque ricevere più di un emolumento, o comunque denominato, a sua scelta.**

## **Articolo 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi.**

**Comma 3.** A decorre dall'1/1/2011, sono previste riduzioni di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altra utilità comunque denominata, corrisposte da pubbliche amministrazioni per componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, cda, e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo; queste riduzioni sono del 10% rispetto al 30/4/2010 e dovranno essere applicate fino a tutto il 2013.

---

<sup>9</sup> Pertanto non risulterebbero rimborsabili i pasti ed il pernottamento; tra Anci-Upi e Ministeri competenti, è stato siglato un accordo in base al quale il rimborso delle spese di soggiorno (vitto e alloggio) deve essere documentato e non può superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12/2/2009 e non può in ogni caso superare i limiti fissati dal CCNL del personale dirigente. Uscirà uno specifico Decreto interministeriale.

**La norma** fa comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 58 della legge 266/2005, che comunque **non trovava applicazione nei confronti di Regioni, Province autonome, enti locali e enti del Ssn**, per espressa previsione del comma 64 dello stesso articolo 1. Questa formulazione ha legittimato dubbi sulla applicabilità agli enti locali.

Però la Corte dei conti Toscana con parere 204 del 9/12/2010, si esprime nel senso che questa riduzione deve essere applicata anche negli enti locali (così pure il parere 1072 del 23/12/2010, espresso dalla Corte conti Lombardia); in particolare, a partire dal 2011, essa dovrà essere applicata anche al Collegio dei revisori e dovrebbe anche essere applicata al Nucleo di valutazione; si dovrà fare riferimento ai corrispettivi in essere alla data del 30/4/2010..

Si ritiene che la riduzione in questione non debba essere applicata automaticamente, nel caso in cui cambino le competenze dei soggetti in questione; cioè, se il Nucleo di valutazione è sostituito dall'Organismo Indipendente di Valutazione previsto dall'articolo 14 del Dlgs 150/2009; oppure, se al Collegio dei revisori vengano attribuite nuove competenze sulla base di quanto previsto dall'articolo 241, comma 2, del Tuel (attribuzione di funzioni aggiuntive con un incremento massimo del 20% del compenso base).

**Comma 4** . i compensi corrisposti da società a pubblici dipendenti che esercitano attività per conto dell'amministrazione di appartenenza, vengono corrisposti direttamente all'amministrazione.

**Comma 6.** A partire dal rinnovo, si applica una **riduzione del 10% ai componenti del c.d.a e del collegio sindacale delle società a totale partecipazione anche degli enti locali** (ad esempio, ciò, dovrebbe valere per le società patrimoniali e per spa Amo; no per Spa Atcm). Sono escluse le quotate e le loro controllate.

**Comma 7.** Stabilisce che per tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato (definite da una specifica circolare ISTAT) **a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.** Gli enti locali sono compresi nell'elenco della circolare ISTAT; per cui questa indicazione vale anche per Comuni, Province e Unioni. **L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.** (sembra che questo limite si riferisca solo a queste tipologie definite dalla delibera 5 del 15/2/2005 della Sezione riunita in sede di controllo della Corte dei conti <sup>(10)</sup> e

---

<sup>10</sup> La delibera n. 5 del 15/2/2005 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (si rinvia alla lettura di questa delibera) stabilisce che:

- a) per studio si intende un incarico conferito rispettando i parametri di cui al DPR 338/94, che all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione. Si precisa che requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- b) Per incarico di ricerca, invece, si presuppone, comunque, la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;

dalla delibera n. 6 dell'11/5/2005 della sezione di controllo della Corte dei conti Toscana; dovrebbero essere escluse le cococo, gli incarichi occasionali, gli incarichi previsti dalla Merloni (progettazione, direzione lavori, supporto tecnico amministrativo al Rup), incarichi ai notai per rogito di atti, incarichi legali per costituzione in giudizio, ecc (<sup>11</sup>).

**Comma 8.** A decorrere dal 2011, inoltre, questi enti **non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un importo superiore al 20% di quello sostenuto nel 2009** (<sup>12</sup>). Per dare applicazione a queste limitazioni, può essere utile **fare anche riferimento a quanto stabilisce la Circolare 40 del 23/12/2010 emanata dal MEF**; questa circolare è rivolta ai Ministeri ed alle PA di riferimento nazionale. In questa circolare, firmata dal Ministro Tremonti, a proposito delle limitazioni di spesa contenute nel DL 78/2010, a pagina 10, si afferma che i limiti per le mostre e per i convegni non si applicano quando queste rientrano nelle attività istituzionali e quando queste iniziative sono previste da leggi nazionali.

A pagina 14 della citata Circolare, si afferma anche, in sostanza, che queste limitazioni non si applicano a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata. Inoltre si afferma che, da questi limiti sono da escludersi le spese sostenute nell'ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE o da altri soggetti pubblici e privati.

Si afferma inoltre che se le spese rientrano a meno in queste specifiche indicazione, è rinviato alla valutazione degli amministratori ed alla verifica degli organi di controllo.

**Comma 9.** Le amministrazioni di cui sopra, a partire dal 2011, **non possono effettuare spese per sponsorizzazioni** (<sup>13</sup>).

---

c) Gli incarichi di consulenza si caratterizzano come richieste di pareri ad esperti.

<sup>11</sup> La delibera della Corte dei conti Toscana stabilisce che tra gli incarichi soggetti a queste limitazioni non sono compresi quelli conferiti ai sensi dell'art. 2222 del c.c (contratto d'opera), cioè quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio (quali ad esempio: affidamento di un incarico per aggiornamento dell'inventario, per predisporre il piano dei pubblici esercizi, incarico per la redazione del piano di zona, ecc).

<sup>12</sup> Queste tipologie di spesa trovano, in parte, corrispondenza, tra i seguenti codici SIOPE:

- 1207 "acquisto di beni per spese di rappresentanza"

- 1308 "organizzazione manifestazioni e convegni" (il glossario specifica: acquisizioni di beni finalizzati a convegni, cerimonie, mostre, fiere, visite ufficiali, parate, concorsi ed altre manifestazioni, allestimenti di locali e stand, servizio hostess, ecc);

- 1324 "acquisto di servizi per di rappresentanza"

A proposito delle spese di rappresentanza sarebbe opportuno adottare uno specifico regolamento nel quale stabilire che cosa si intende per spese di rappresentanza e relative procedure; questo regolamento dovrebbe essere fatto approvare dalla Giunta.

<sup>13</sup> Si veda la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998 della Corte di Cassazione. Da questa sentenza emerge che per "sponsorizzazione" si dovrebbe intendere la concessione di patrocinio con oneri facenti carico alla PA, a iniziative organizzate da soggetti terzi; queste, pertanto, non sarebbero più consentite (ad esempio una squadra di calcio). Non sarebbero sponsorizzazioni, e quindi sarebbero consentite, le iniziative organizzate direttamente dall'ente o

**Comma 10. Possono essere effettuate compensazioni tra le precedenti voci di spesa, purché si rispettino i limiti complessivi.**

**Commi 12,13 e 14.** Per le stesse amministrazioni sono poste **forti limitazioni alle spese per missioni** (in particolare all'estero) ed è prevista **una riduzione delle spese per formazione del personale del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009** (anche l'affidamento di incarichi relativi alle spese di formazione che superano i limiti in questione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale).

Con riferimento alle spese di formazione, è anche stabilito che le amministrazioni, prioritariamente, dovrebbero svolgere l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della PA (SSPA) e Formez PA, ovvero, tramite i propri organismi di formazione. **Per gli enti locali queste disposizioni rappresentano delle "linee guida" (in proposito si veda anche la direttiva n. 10/2010 del Ministero della PA).**

E' posto anche il limite di non superare l'80% delle spese 2009, per le spese per acquisto, manutenzione, noleggi, esercizio di autovetture, taxi, ecc.<sup>(14)</sup>. Sono esclusi i corpi di vigilanza (comma 14).

**In particolare si evidenzia che, a partire dal 31/5/2010, non sono più riconosciuti i rimborsi per l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto al personale che esercita funzioni ispettive (comma 12).**

**Però, non è stato abrogato l'art. 9 della legge 417/78, nel quale si stabilisce che "qualora particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale". Ne risulta che, con provvedimento esplicitamente motivato, dovrebbe essere ancora possibile l'uso del mezzo proprio.** Anche l'Anci ER con nota del 13/7/2010 e la Regione Friuli –Venezia Giulia con il proprio parere n. 10693/2010 ha sostenuto questa interpretazione. **Anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, con delibera n. 949 dell'1/10/2010, ha sostenuta questa interpretazione (15).** Nel mese di ottobre 2010 la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36, ha contribuito a sciogliere dubbi specificando che è ancora consentito l'uso del mezzo proprio qualora particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, per lo svolgimento di attività istituzionali di verifica e controllo.

---

indirettamente (sempre da soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di marketing territoriale; ad esempio una iniziativa organizzato dalla CCIAA) da PA.

<sup>14</sup> I codici Siope riferiti a questa tipologia di spesa sono i seguenti:

- 1202 "carburanti, combustibili e lubrificanti";
- 1312 "manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi"
- 1401 "contratti per noleggi"; in questa voce sono comprese non solo noleggi di auto;
- 2501 "acquisto di mezzi di trasporto"

<sup>15</sup> La Corte dei conti Toscana con parere n. 170 del 17/11/2010, esprimendosi in senso contrario al parere della Corte Lombardia, ha chiesto alla Sezione autonomie di esprimersi per fornire una interpretazione definitiva.

**Comma 19.** Le amministrazioni di cui sopra **non possono effettuare aumenti di capitale , trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate, che abbiano registrato per 3 anni consecutivi perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite** (il senso della norma è quello di dare applicazione al principio della UE che vieta gli aiuti di Stato). Fa eccezione a questo divieto la situazione di cui all'articolo 2447 del c.c (quando in conseguenza di una perdita pari ad oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del limite legale) <sup>(16)</sup>.

**Sono consentiti trasferimenti a queste società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o anche finalizzati al finanziamento di investimenti.**

Ne consegue che diverrà indispensabile adeguare i contratti di servizio al fine di evitare di dovere intervenire per ripianare i disavanzi.

L'intento della norma è di creare le condizioni che queste società realizzino un equilibrio economico strutturale.

**Comma 20.** Si afferma che tutte queste disposizioni costituiscono atto di indirizzo per le Regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale; non si dice nulla con riferimento agli enti locali; **il ch  lascia intendere che gli enti locali si debbono attenere a queste norme.**

**Comma 21.** Si stabilisce che queste economie debbono confluire nel bilancio dello stato; si afferma che ci  non vale per gli enti locali; **il ch  conferma che tutte le norme di questo articolo 6 sono da applicare anche negli enti locali.**

## **Articolo 7 Soppressione di enti.**

E' soppressa l'Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali Subentrer  il Ministero dell'interno. Per dare attuazione a questa disposizione uscir  uno specifico decreto.

Il contributo a carico degli enti previsto dall'articolo 102, comma 5, del Tuel,   soppresso a partire dall'1/1/2011. Sono anche ridotti i contributi di comuni e province.

---

- <sup>16</sup> In proposito si ricorda che su norme di contenuto analogo quali l'applicazione dell'articolo 1, comma 734 della legge 296/2006 nel quale si afferma che "non pu  essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societ  a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi", la Circolare del 13/7/2007 emanata dal Ministero degli Affari regionali stabilisce che "con riguardo a quegli esercizi, anteriori all'entrata in vigore della norma, deve considerarsi rilevante non qualunque perdita oggettivamente tale, ma soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo rispetto al concreto e specifico contesto economico-finanziario nel quale si   manifestata"; la Circolare citata afferma inoltre che "l'accertamento della perdita d'esercizio non pu  prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attivit  di gestione". Sempre la Circolare in questione, conclude che "nelle ipotesi in cui la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti del divieto sancito dalla disposizione in questione".

## **Articolo 8 altri risparmi per le PA**

**Comma 2.** E' stabilito che gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, si debbono attenere ai principi fissati per le amministrazioni statali in tema di **riduzione di spese per affitti e manutenzioni ordinarie** (valore max pari al 2% del valore dell'immobile; norme precedenti stabilivano solo per le amministrazioni dello Stato questo limite al 3%). La citata circolare del MEF, n.40 del 23/12/2010, stabilisce che questo limite deve essere applicato al valore del singolo immobile; stabilisce anche che è possibile derogare per gli interventi correlati alla sicurezza previsti dal Dlgs. 81/2008.

E' previsto che venga fatta una comunicazione specifica ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 191/2009 (in proposito si veda la circolare del Ministero dell'economia del 24/2/2010, sul censimento dei beni delle PA).

## **Articolo 9 contenimento spesa in materia di pubblico impiego.**

(su questo argomento si veda anche le note interpretative Anci nazionale del 15/7 e del 29/7)

**Il comma 1,** prevede che **il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, compreso il trattamento accessorio,** previsto dai vari ordinamenti (quindi anche per il comparto enti locali), **per gli anni 2011-2013, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse durante l'anno (fermo restando l'effetto ai fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree, ai sensi del comma 21, terzo e quarto periodo, dell'articolo 9 in esame), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio.**

Per "trattamento ordinariamente spettante" si deve intendere : la retribuzione fissa e continuativa, quella tabellare, la retribuzione di anzianità, i reinquadramenti, le indennità di comparto, la posizione economica conseguente alle progressioni orizzontali acquisite, l'indennità di posizione, le indennità finalizzate a remunerare mansioni particolari, quali: rischio, turno, reperibilità, maneggio valori, particolari responsabilità.

La Corte dei conti Toscana con parere n. 205 del 9/12/2010, in proposito, ha specificato che "sono esclusi dal limite (cioè, le cifre in questione sono "al netto") gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa".

La norma, nella sua applicazione pratica, non sarà agevole. Però, sembra certo che a partire dall'1/1/2011, pertanto, lo stipendio di ogni dipendente, con l'unica eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale (vale attorno allo 0,7-8% dello stipendio base tabellare <sup>17</sup>) e delle deroghe contenute nel citato comma 1, non potrà subire incrementi. (non è stato esplicitato se si dovrà fare riferimento ai dati di cassa o ai dati di competenza. Chi scrive ritiene che si debba fare riferimento ai dati di competenza)

**Il comma 2** dell'articolo 9, stabilisce che a partire dal 2011 e fino al 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000 € (e fino a 150.000 €) sono ridotti del 5%; quelli superiori a 150.000 sono ridotti del 10%.

E' stabilito che i tagli non avranno effetti previdenziali; inoltre, a partire dal 31/5/2010, i nuovi titolari di incarichi dirigenziali non potranno avere un trattamento economico superiori a quello del predecessore.

**Il comma 2bis stabilisce che a decorrere dall'1/1/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione (quindi anche per gli enti locali), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.**

Dall'insieme delle norme contenute nei commi 1 e 2bis dell'articolo 9, pertanto, emerge che, con riferimento ad ogni singolo dipendente, il tetto retributivo per gli anni 2011-2013 sarà costituito dalla base dello stipendio (tabellare e altre voci fisse). Mentre, invece, le risorse per la produttività o il risultato (che nel periodo 2011-2013, nel loro insieme, per il singolo ente, dovranno rimanere invariate, a parità di dipendenti, rispetto al corrispondente importo del 2010) andranno distribuite in base al merito dei singoli, con i meccanismi introdotti dal Dlgs 150/2009.

Rispetto alla versione iniziale del DL 78, le correzioni che sono state apportate con l'introduzione del comma 2bis, eliminano una serie di difficoltà applicative quali il caso di chi nel 2010 aveva percepito uno stipendio ridotto a causa di congedi, malattie o maternità, ecc.

**Il comma 4** del medesimo articolo, ha un contenuto molto penalizzante per i dipendenti. Infatti il citato comma 4 stabilisce che **gli incrementi dei singoli dipendenti, conseguenti alla applicazione dei contratti 2008-2009, non possono essere superiori al 3,2%.**

---

<sup>17</sup> L'indennità di vacanza contrattuale è pari al 50% del tasso di inflazione programmato.

In proposito risulta che in diversi enti l'applicazione del contratto 2008/2009 comporta un incremento superiore. L'interpretazione, avallata anche dal parere n. 123 del 20/10/2010 della Corte dei conti Toscana (e anche dal parere 1015 del 30/11/2010 della Corte dei conti Lombardia), è che l'incremento previsto confrontando i tabellari in godimento al 31/12/2007 con quelli al 31/12/2009, è, comunque dovuto anche se superiore al 3,2%. Invece, per le risorse aggiuntive previste in applicazione della contrattazione decentrata (l'1% o l'1,5% previsti dall'articolo 4, comma 2 del CCNL 31/7/2009), risorse che potevano essere erogate solo per l'anno 2009 (e non potevano essere ripetute nel 2010), se non ancora pagate alla data dell'entrata in vigore del DL 78/2010 (31/5/2010), non possono essere pagate successivamente all'1/6/2010 o comunque, se pagate dopo l'1/6, debbono essere recuperate. **In data 16/11/2010 il Ministero dell'economia con una propria nota esplicativa ha confermato questa interpretazione.** Chi avesse pagato è tenuto al recupero

**Comma 11.** Questo comma stabilisce (per precisare il limite del 20% fissato dal successivo l'art. 14, comma 9) che **quando è necessario, è possibile cumulare, a partire dal 2010, le economie liberate in più anni successivi** per raggiungere la possibilità di una assunzione. Questa disposizione **dovrebbe essere utilizzabile anche per gli enti locali.**

**Comma 17. Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012** (senza possibilità di recupero). E' fatta **salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale** nella misura prevista a decorrere dall'anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009 (art. 2, comma 35 legge 203/2008) (circa lo 0,7-8%).

**Il Comma 21,** prevede che per il personale contrattualizzato **le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.** Per effetto di questa disposizione, pertanto, non sarà possibile corrispondere al personale interno riclassificato a seguito di partecipazione ad un concorso con riserva (progressione di carriera) il relativo trattamento economico corrispondente al nuovo inquadramento, qualora sia più elevato rispetto a quello in godimento. Occorre, però, tenere sotto controllo l'effetto economico che questi nuovi inquadramenti potranno avere alla fine del 2013; infatti occorrerà, anche con riferimento all'anno successivo al 2013 garantire il rispetto del principio di riduzione della spesa.

**Comma 28.** Questo comma prevede che le amministrazioni statali, a decorrere dall'1/1/2011, possono avvalersi di personale con contratto a tempo determinato o di cococo, nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009; l'Anci ritiene che questa norma non sia applicabile agli enti locali.

## **Articolo 14 Patto di stabilità ed altre disposizioni sugli enti territoriali.**

### **Comma 1 L'entità dei "tagli"**

Si stabilisce che a le regioni, le province autonome, le province ed i Comuni con + di 5.000 abitanti per gli anni 2011-2013, debbono concorrere al miglioramento degli obiettivi della finanza pubblica in una certa misura; in particolare per gli enti di nostro interesse le cifre sono le seguenti:

- **Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome 500 milioni di € nel 2011 e 1.000 milioni a decorrere dal 2012;**
- **Le Regioni a statuto ordinario 4.000 milioni di € nel 2011 e 4.500 nel per gli anni successivi;**
- **Le Province per 300 milioni nel 2011 e 500 milioni di € per gli anni successivi;**
- **I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per 1.500 milioni per il 2011 e 2.500 milioni per gli anni successivi** (quindi la riduzione non riguarda i Comuni con meno di 5.000 abitanti). Pertanto questa norma stabilisce che, nel 2011 rispetto al 2010, oltre a dovere garantire un miglioramento dei saldi di circa 1.800 milioni di €, questi Comuni avranno anche un "taglio" dei trasferimenti dell'importo indicato.

**Comma 2.** Così come previsto per le Regioni, anche per i Comuni e le Province **la riduzione dei trasferimenti sarà effettuata secondo criteri e modalità stabiliti** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, **secondo principi che tengano conto:**

- **della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno**
- **della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva**
- **e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.**

**Nel caso in cui non vi sia la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.**

La norma inoltre prevede una specifica salvaguardia a favore delle Regioni e degli enti locali stabilendo che del taglio non si tiene conto in sede di attuazione dell'art. 8, e dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale

Nel caso non si raggiunga l'accordo e si proceda alla **riduzione dei trasferimenti**, con provvedimento del Ministero dell'interno seguendo un "criterio proporzionale". **Il Decreto emanato in data 9/12 ha stabilito che il "taglio" nel 2011 sarà dell'11,722%, calcolato sulle spettanze erariali aggiornate a novembre 2010, escludendo dalle spettanze unicamente la compartecipazione Irpef dinamica.**<sup>(18)</sup>.

### **Comma 3. La sanzione:**

si stabilisce che **in caso di mancato rispetto del patto di stabilità relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti erariali dovuti agli enti locali inadempienti sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico.** Questa riduzione sarà effettuata dal Ministero dell'Interno.

In caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali si provvede ad azzerare automaticamente i trasferimenti.

**Nel caso i trasferimenti ancora da versare fossero insufficienti, il Ministero provvede a recuperare queste somme negli anni successivi.**

**Comma 5** Si provvede a correggere le precedenti sanzioni relative alla riduzione dei trasferimenti nella misura del 5% per gli enti inadempienti al patto.

### **Comma 7. Spese di personale.**

Vengono riscritti l'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 296/2006 (queste modifiche sono efficaci dal 15/6/2010).

### **In particolare, con riferimento al comma 557:**

- gli enti sottoposti al patto di stabilità **assicurano la riduzione delle spese di personale** (compresi gli oneri riflessi e l'IRAP, ed esclusi gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale ;
- a tal fine, gli enti, in linea di principio, **riducono l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale della spesa corrente** (la norma non prevede correzioni ai dati di spesa corrente risultante dal consuntivo; ad esempio

---

<sup>18</sup> Dalla relazione tecnica emerge che l'insieme dei trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali (comuni e province: fondo ordinario, fondo perequativo, fondo consolidato, compartecipazione Irpef, rimborso minor gettito ICI prima casa) ammontano complessivamente a 14.901 milioni per il 2011 ed a 14.776 milioni a decorrere dal 2012; pertanto, sul 2011, la riduzione sulla somma complessiva ammonta a circa l'11-12% nel 2011 ed a circa il 20% nel 2012.

- per chi ha introdotto la TIA, per chi ha creato Istituzioni, ecc; ciò creerà molti problemi e “discriminazioni” tra enti);
- **razionalizzano le strutture**, anche attraverso accorpamenti di uffici per ridurre le posizioni apicali;
  - **contengono la dinamica di crescita della contrattazione integrativa**, tenendo anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali (si veda articolo 40, comma 3 quinquies, del Dlgs 165/2001, modificato dall’art.54 del del Dlgs 150/2009; si veda anche l’art. 4, comma 1, punto b) del CCNL 31/7/2009).
  - Si precisa poi, che **al fine di effettuare questi conteggi**, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i cococo, per la somministrazione di lavoro, per il personale dell’articolo 110 del Tuel, **“nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”** (quindi sembra di comprendere che occorrerà “correggere/integrare” i dati risultanti dal bilancio, con la quota di spesa di personale sostenuta da Unioni, Istituzioni, Asp, ecc; mentre invece, come si è detto in precedenza, non sono previste correzioni dei dati della spesa corrente).
  - Si stabilisce, anche che **in caso di mancato rispetto di quanto previsto da questo comma (cioè dal nuovo comma 557), si applicano le disposizioni previste all’articolo 76, comma 4, della legge 133/2008; cioè il divieto assoluto di assunzione di personale** (con qualsivoglia tipologia contrattuale compreso i cococo) previsto per gli enti inadempienti al patto. (il Ministero dell’economia con parere 0053596 del giugno 2010, ha chiarito che, in questi casi, è comunque consentito reclutare personale mediante mobilità “per compensazione”, senza aggravio di spesa; questa possibilità può essere utilizzata per reperire professionalità mancanti, scambiandole con professionalità che eccedano le esigenze).

**La nuova versione del comma 557, non comprende più le deroghe consentite dal comma 120** dell’art. 3 della legge 244/2007 per gli enti che hanno rispettato il patto nell’ultimo triennio e che facevano registrare un rapporto dipendenti /popolazione inferiore a quello del DM 9/12/2008 ed un rapporto spese personale/spese correnti inferiore a quello previsto dal DM 24/9/2009. Pertanto, da ora in poi, non vi è più la possibilità di derogare.

**Comma 9** Si stabilisce (sostituendo l’art. 76, comma 7, della legge 133/2008) che **gli enti in cui la spesa di personale è superiore al 40% delle spese correnti, non possono procedere alla assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. Sembra di intendere che, al fine di effettuare questi conteggi, si debba fare riferimento al metodo di cui al comma 7** (cioè nel conteggio vanno ricomprese spese del personale delle istituzioni, Unioni, Asp, ecc). **Anche la contrattazione integrativa dovrebbe risultare non applicabile. Questo vincolo** (cioè di non procedere ad assunzioni di personale se si supera il 40%), stante la delibera

46/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Piemonte, **deve essere rispettato a partire dall'1/1/2011.** (fino al 2010 il limite era il 50%)

**Negli altri enti** (cioè quelli con incidenza inferiore al 40%), **è possibile procedere alla assunzione di personale (con contratto a tempo indeterminato) nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.** Questa disposizione si applica a partire dall'1/1/2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nel 2010; pertanto, non è possibile conteggiare le cessazioni a decorrere dal 2007. L'Anci ritiene che il limite del 20% delle cessazioni dell'anno precedente, valga solo per gli enti soggetti al patto di stabilità; in quanto per gli enti non soggetti al patto valgono le norme del comma 562 <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>.

**Con riferimento a questo vincolo, l'articolo 9, comma 11, stabilisce che quando è necessario è possibile cumulare le risorse liberate in più anni successivi al 2010** per raggiungere la possibilità di una assunzione. Questa possibilità potrebbe valere anche per gli enti locali.

E' comunque mantenuto in vigore l'articolo 76, comma 6, della legge 133/2008, che prevede l'emanazione del DPCM, che a tutt'oggi non è ancora uscito. Ciò dovrebbe sospendere l'obbligo della riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente (delibera n. 3 del 21/1/2010 della sezione autonomie della Corte dei conti).

**Comma 10. Per gli enti non soggetti alle regole del patto, si confermano i limiti posti dal comma 562.** Spesa massima quella del 2004 ed il vincolo di procedere ad assunzioni di personale nel limite "delle cessazioni intervenute in precedenti esercizi, ma non ancora ricoperte e come tali rifluite nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione" <sup>(21)</sup>. Senza le possibilità di deroghe previste dal comma 121 dell'art. 3 della finanziaria 2008.

**In sostanza, con riferimento alle spese di personale, i vincoli sembrano essere i seguenti:**

- Confermato l'obbligo di ridurre la spesa di personale complessiva; la Sezione autonomie della Corte dei conti sostiene che ciò deve avvenire confrontando un

---

<sup>19</sup> La Corte dei Conti Piemonte, con delibera 51 dell'8/9/2010, però, ha fornito una interpretazione che estende anche ai Comuni con meno di 5.000 abitanti il limite del 20%. In queste delibera si stabilisce anche che occorre fare i conteggi su i dati sulla "competenza" e non sulla "cassa". La Corte dei conti Lombardia con il parere 955/2010) fa propria l'interpretazione dell'Anci.

<sup>20</sup> **La Corte dei conti Toscana con delibera 111 del 4/10/2010**, nell'affrontare il problema di come effettuare i conteggi, ha fornito l'indicazione che **si debba seguire le indicazioni contenute nel questionario da inviare alla Corte che è stato compilato circa il bilancio preventivo 2010. In sostanza in questo questionario sono incluse le spese di personale utilizzato, senza interruzione del rapporto di pubblico impiego in strutture facenti capo all'ente e l'Irap; sono escluse le spese derivanti dai rinnovi contrattuali** (in sostanza si segue la circolare 9/2006). La Corte Toscana sostiene che **questo criterio deve essere seguito, sia per dimostrare la riduzione della spesa anno per anno, ma anche per conteggiare il rapporto spese di personale/spesa corrente.**

<sup>21</sup> La Corte dei conti a sezioni riunite con la delibera n. 52/2010, ha dato l'interpretazione che è stata riportata. In questo senso si è espressa anche la Corte dei conti Toscana con il parere 205 del 9/12/2010. Il parere della Corte Toscano ribadisce che per i Comuni con soggetti al patto non si applica il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente

- anno con quello precedente (Delibera 2 del 12/1/2010 della Sezione autonomie della Corte dei conti);
- Nel fare i conteggi, occorre tenere conto, non solo delle spese sostenute direttamente dall'ente, ma anche di quelle sostenute da soggetti pubblici esterni all'ente che svolgono funzioni pubbliche (delibera 3 del 21/1/2010 della Sezione autonomie della Corte dei conti);
  - Il rapporto spesa di personale (conteggiata come è stato detto in precedenza)/spesa corrente deve essere inferiore al 40%; dalla spesa di personale deve essere detratta quella per incentivi alla progettazione interna, quella per il recupero ICI e quella per i diritti di rogito;
  - Se non si rispettano queste condizioni (anche quella del 40%), occorre "razionalizzare le strutture", "bloccare" le assunzioni di personale a qualsiasi titolo; occorre anche "bloccare" la contrattazione integrativa (articolo 40, comma 3 quinquies del Dlgs 165/2010); questi limiti si applicano anche a chi non ha rispettato il patto di stabilità;
  - È confermato anche il vincolo di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale della spesa corrente; però, questo vincolo, secondo la Sezione autonomie della Corte dei conti è applicabile da quando sarà uscito il previsto DPCM; (Sezione autonomie della Corte dei conti, delibera 3 del 21/1/2010)
  - Per gli enti con un rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 40%, a partire dall'1/1/2011 è possibile assumere personale con contratto a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

**Comma 11. Concessa una deroga per i residui del titolo II.**

I Comuni con + di 5.000 abitanti e le province, possono escludere dal saldo del patto per l'anno 2010, pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31/12/2010 , per residui del titolo II esistenti al 31/12/2008, per un importo non superiore allo 0,78%. Condizione che questi enti abbiano rispettato il patto nel 2009 (la relazione tecnica precisa che questa deroga vale 390 milioni di €).

**L'articolo 14, comma 33ter, al fine di dare copertura finanziaria a deroghe valide per gli enti commissariati, riduce questa percentuale allo 0,75%.**

**Comma 12** per l'anno 2010 non si applicano le misure che erano previste per i cosiddetti enti virtuosi.

**Comma 13 Concesso un contributo una tantum.**

Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni (sono escluse le province) un contributo complessivo di **200 milioni**. Queste somme saranno distribuite, tenendo conto della

popolazione e del rispetto del patto di stabilità <sup>(22)</sup>. **Le entrate derivanti da questo contributo dovranno essere escluse dai saldi del patto.**

**Commi da 25 a 31. Esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti** (escluso il Comune di campione d'Italia).

Fino a quando non entrerà in vigore la legge che individua le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono indicate come funzioni fondamentali dei comuni **quelle indicate all'articolo 21, comma 3 della legge 42/2009** (legge delega sul federalismo).

Queste funzioni, facendo riferimento al DPR 194/1996, **sono le seguenti:**

- Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate nell'ultimo consuntivo approvato; (non è chiaro quali siano le funzioni fondamentali a cui ci si riferisce; sembra che tra le funzioni da trasferire ci siano quelle relative alla contabilità, ai tributi, alla gestione del personale, alla gestione dell'anagrafe, al provveditorato, ecc. Questa norma, comunque, a breve dovrà essere chiarita),
- funzioni di polizia locale,
- funzioni di istruzione pubblica, compresi gli asili nido, assistenza scolastica, refezione ed edilizia scolastica;
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (esclusa l'edilizia residenziale pubblica e locale, i piani di edilizia, nonché il servizio idrico integrato);
- le funzioni del settore sociale.

(stante queste indicazioni, ai Comuni con meno di 5.000 abitanti rimarrebbero i servizi cimiteriali, le attività sportive e culturali e poco altro).

**Queste funzioni dovranno essere obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione** (non tramite consorzi), **da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti**. Questo limite scende a 3.000 abitanti per i Comuni appartenenti o già appartenenti a comunità montane.

Per evitare duplicazioni, gli enti non possono svolgere singolarmente una funzione fondamentale il cui esercizio è stato demandato a una forma associata. La stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associata.

**La regione**, con propria legge, previa concertazione con i Comuni, **individua la dimensione territoriale ottimale** per lo svolgimento di queste funzioni. I tempi saranno determinati dalla normativa regionale.

**L'operazione di completa attuazione di quanto sopra dovrà essere conclusa entro il termine fissato con un DPCM** (questo Decreto fisserà anche il limite demografico minimo).

---

<sup>22</sup> Il Decreto attuativo ha stabilito una suddivisione sulla base della popolazione; è previsto che gli enti che non hanno rispettato il patto subiranno una riduzione del 50%; per i Comuni non soggetti al patto è prevista una riduzione del 30%. Le somme derivanti dalle riduzioni vanno distribuite tra i Comuni che hanno rispettato il patto nel 2009.

### **Commi 32 Società di proprietà degli enti locali.**

(nell'insieme queste norme sono molto poco chiare; si rileva anche che questi divieti non riguardano le Unioni di Comuni)

- **I comuni con popolazione inferiore a 30.000 non possono costituire società.**
- **Entro il 31/12/2011 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore di questo Decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni** (tra le altre questa norma dovrebbe riguardare le società patrimoniali, le società di proprietà del solo Comune per la gestione di servizi, ecc).
- **Questa disposizione non si applica alle società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti** (nel caso della provincia di Modena, dovrebbero rientrare tra queste le partecipazioni in AMO, Atcm, ). La disposizione è formulata in modo per cui un Comune non può avere una partecipazione societaria proporzionalmente inferiore al numero dei propri abitanti.
- **I comuni con popolazione compresa tra i 30 ed i 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società.**
- Questi comuni entro il 31/12/2011 mettono in liquidazione le altre società già costituite.

**Entro 90 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del DL 78 (31/10/2010), dovrebbe uscire un Decreto che stabilirà le modalità attuative del comma 32, “nonché ulteriori ipotesi di esclusione dalla applicazione di questa norma”.** Pertanto, fino alla emanazione di questo Decreto, le norme previste dal comma 32, non si applicano.

### **Comma 33 La TIA è definita avente natura tariffaria.**

Viene interpretato l'art. 238 del Dlgs. 152/2006 (codice ambientale il cui regolamento attuativo non è ancora stato emanato), stabilendo che la TIA costruita sulla base del Dlgs. 152/2006, ha natura tariffaria e non tributaria; di conseguenza sulla TIA deve essere conteggiata l'IVA.

Però il regolamento attuativo del Dlgs. 152/2006, non è ancora stato emanato; per cui la TIA applicata attualmente è basata sul Dlgs 22/1997 (decreto Ronchi).

Sta di fatto, pertanto, che il problema non è stato ancora risolto in via definitiva. In particolare non è risolto il problema delle richieste di rimborso dell'IVA.

La norma stabilisce anche che la competenza per il contenzioso è dell'autorità giudiziaria ordinaria (tribunale o giudice di pace).

Con la Circolare n. 3/2010, il Dipartimento delle Finanze, sostiene che le 2 TIA, hanno una “identità sostanziale”; pertanto sostiene il Ministero delle Finanze, non appare razionale attribuire alla 2 TIA natura giuridica diversa. Ne consegue, secondo

il Ministero che l'IVA è dovuta anche sulla TIA attuativa del Decreto Ronchi ( e pertanto non è rimborsabile).

## **Articolo 18 Partecipazione dei Comuni all'accertamento.**

Si precisa che la partecipazione dei Comuni consiste, tra l'altro nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla guardia di finanza ed all'Inps, di elementi utili ad integrare le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti.

**I comuni con + di 5.000 abitanti sono tenuti a istituire il Consiglio tributario.** Il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario deve essere approvato entro 90 gg dall'entrata in vigore di questo decreto. La norma non stabilisce i compiti e la composizione del Consiglio; sarà il Comune, con il regolamento, a decidere.

**I comuni con meno di 5.000 abitanti sono tenuti a riunirsi in consorzio** ai sensi dell'art. 31 del Tuel, per la successiva costituzione del Consiglio tributario; la relativa delibera deve essere adottata entro 180 gg.

I Consigli tributari, nella loro prima seduta deliberano circa le modalità di collaborazione con l'Agenzia del territorio per individuare nuove unità immobiliari mai denunciate al catasto.

In proposito l'IFEL, nel mese di ottobre 2010, ha elaborato una riflessione su questa disposizione, nella quale evidenzia che questa norma non costituisce una priorità per i Comuni; in ogni caso l'IFEL raccomanda soluzioni che non implicino incremento di spesa e complicazioni gestionali; inoltre, può essere opportuno attendere l'uscita del Dlgs, sul federalismo municipale per decidere il da farsi.

Al Comune che effettua la segnalazione che provoca il recupero di evasione (tributo, interessi, sanzioni) è **riconosciuto il 33% (in precedenza era il 30%).**

**I Comuni potranno accedere a Siatel (anagrafe tributaria). E' esteso il campo di collaborazione;** i Comuni possono segnalare residenze all'estero fittizie, possono indicare manifestazioni di capacità contributiva alle quali non corrispondono le dichiarazioni di imposta.

**Viene abrogato l'obbligo di mettere a disposizione l'elenco delle iscrizioni scaturite dalle segnalazioni fatte dal Comune.**

## **Articolo 19 Aggiornamento catasto.**

**A decorrere dall'1/1/2011 è attivata "l'Anagrafe Immobiliare Intergrata" che attesta ai fini fiscali l'integrazione dei dati presso l'Agenzia del territorio.** Questa anagrafe dovrebbe raccogliere i dati del Catasto e quelli del Comune. Individuerà il titolare dei diritti reali sugli immobili.

Attraverso procedure che verranno definite i Comuni potranno accedere a questi dati. Le funzioni catastali di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dalla Agenzia del territorio sulla base di regole che saranno definite.

Ove questa attività non siano esercitate dai Comuni, provvederà l'Agenzia del territorio.

**Entro il 31/12/2010 i proprietari di immobili che non risultano dichiarati in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Queste dichiarazioni saranno trasmesse ai comuni per i successivi controlli di conformità urbanistico – edilizia.**

Questa sanatoria è resa più efficace dal fatto che sulle compravendite immobiliari dovrà essere riportato la dichiarazione di conformità sottoscritta dal notaio. Così pure per le locazioni.

Dal 2011 sarà attivato con il sistema del telerilevamento un controllo sistematico sul territorio, in modo da fare emergere subito le nuove costruzioni o gli ampliamenti.

## **Articolo 31, comma 1bis e ter compensazione crediti nei confronti degli enti locali.**

A partire dall'1/1/2011, i crediti liquidi, certi ed esigibili derivanti dalla somministrazioni, forniture e appalti vantati nei confronti degli enti territoriali potranno essere compensati con debiti iscritti a ruolo. A questo scopo, il contribuente dovrà acquisire una apposita certificazione dall'ente debitore (questa certificazione deve essere rilasciata entro 20gg dalla richiesta) ed esibirla all'agente della riscossione.

**Nel caso in cui l'ente debitore non versi all'agente della riscossione entro 60 gg, la somma risultante dalla certificazione l'agente procede alla riscossione coattiva nei confronti del comune.** Le modalità applicative saranno stabilite da uno specifico Decreto del Ministero dell'economia "anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica". Il significato pratico di quest'ultima frase non è chiara; si vedrà, comunque, il contenuto del decreto.

Con il comma 1ter, è stata prorogata a tempo indeterminato la possibilità di certificazione dei crediti già prevista dall'articolo 9, comma 3bis, del Decreto 185/2009, convertito nella legge 2/2010.

## **Articolo 46 Revoca dei mutui concessi dalla Cassa DDPP, con oneri di ammortamento interamente a carico dello Stato e non ancora utilizzati.**

Questa norma prevede che questi mutui, per i quali alla data attuale non sono ancora stati aggiudicati i contratti di appalto vengono revocati. Le relative economie vengono messe a disposizione del Fondo infrastrutture per la destinazione ad altri interventi.

## **Articolo 50 Censimento.**

Viene indetto il Censimento della popolazione e delle abitazioni. A questo fine vengono messe a disposizione nel triennio 627 milioni di €.

L'Istat ne curerà l'organizzazione.

Per fare fronte a questo adempimento gli enti, nei limiti delle risorse messe a disposizione dall'Istat, possono avvalersi di forme di lavoro flessibile, compreso i contratti di somministrazione lavoro.

**Per gli enti soggetti al patto di stabilità le spese per il Censimento, verranno escluse dal patto; così pure le relative entrate.**

## **La legge 42 di conversione del Decreto Legge n. 2 del 25/1/2010 sulla finanza locale.**

In data 25/1/2010 è stato emanato un decreto legge in materia di finanza locale; in data 23 Marzo questo Decreto è stato convertito nella legge 42/2010 pubblicata sulla GU il 27/3/2010.

### **Articolo 4: i commi da quinquies a nonies trattano del patto di stabilità:**

- **Quinquies.** E' fornita una interpretazione autentica di quanto previsto dall'articolo 7quater, comma 10, della legge 33/2009; questa norma stabiliva che per gli enti che avevano approvato i bilanci preventivi per il 2009, entro il 10/3/2009, i saldi del patto di stabilità andavano conteggiati detraendo dalle entrate riscosse le risorse originate da cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi

pubblici, nonché derivanti da dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita di patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; questo comma precisava che questo metodo di calcolo doveva essere fatto per il 2007 e per il 2009.

Il comma quinquies stabilisce che gli enti che avevano applicata questa regola nel 2009, dovranno applicarla anche nel 2010 e nel 2011.

- **Sexies.** Questo comma, di fatto, proroga anche al 2010 le norme (articolo 7quater della legge 33/2009) che prevedevano la possibilità di escludere dal patto i pagamenti di spese di investimento, a condizione che gli enti soddisfacessero a certe condizioni, nei limiti messi a disposizione dalla regione di appartenenza;

In dettaglio le deroghe consentite debbono soddisfare le seguenti condizioni:

- È possibile escludere dal saldo del patto di stabilità per l'anno 2010 un importo che non può superare la cifra messa a disposizione dalla Regione di appartenenza;
  - A tal fine entro il 30 aprile 2010 gli enti (Comuni e province) comunicano all'Anci, all'Upi ed alla Regione l'entità dei pagamenti che intendono effettuare nel corso dell'anno;
  - La Regione comunicherà agli enti l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal patto;
  - Contestualmente la Regione ridetermina il proprio obiettivo programmatico del patto per l'anno 2010; ovviamente l'obiettivo della Regione dovrà essere rideterminato in misura pari all'entità degli "sforamenti" autorizzati; la Regione dovrà comunicare al Ministero l'entità di queste deroghe ente per ente.
  - Per potere avvalersi di questa possibilità (rimanendo sempre all'interno del limite stabilito dalla Regione) gli enti dovranno rispettare queste condizioni:
  - I pagamenti per i quali gli enti potranno chiedere la deroga dovranno essere relativi a residui di spesa in conto capitale (residui sul titolo II della spesa); questi pagamenti dovranno avvenire senza utilizzare l'anticipazione di cassa da parte del tesoriere;
  - I pagamenti dovranno riguardare investimenti per impegni già assunti e finanziati dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interessi su mutui o su rinegoziazione di mutui, solo però se queste economie non siano già state conteggiate nei bilanci di previsione;
- Le deroghe di cui sopra si potranno applicare agli enti soggetti al patto che:
- Hanno rispettato il patto nel 2008;
  - Presentano un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica (si deve fare riferimento al Decreto Ministro interno del 9/12/2008);

- Nel 2009 hanno registrato impegni per spesa corrente, al netto degli adeguamenti contrattuali, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2006-2008.

La Regione Emilia Romagna nel 2009 ha messo a disposizione circa 70 milioni; ne hanno potuto usufruire una decina di Comuni e 2 Province.

- **Septies.** (inserisce il comma 9bis all'art. 77bis) Questo comma stabilisce che a partire dall'anno 2009, gli enti che nel 2007 hanno rispettato il patto ed hanno fatto registrare un saldo di competenza misto positivo, e che nel 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali di miglioramento del saldo, sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007; questa disposizione ha effetto anche sul 2009 (questa circostanza credo si presenti solo per il Comune di Brescia e alcuni comuni vicini);

(inserisce il comma 7quater all'art. 77bis) Inoltre, è previsto che dal saldo 2007 e dal saldo degli anni 2010 e 2011, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'UE, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse;

(inserisce il comma 7quinquies all'art. 77bis) Inoltre, ancora, si stabilisce che, nel caso in cui l'UE riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini di quanto previsto dal punto precedente, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Nel caso che la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito nell'anno successivo;

- **octies;** riguarda il patto di stabilità delle Regioni;
- **nonies;** stabilisce che gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative definite "grandi eventi rientranti nella competenza della Protezione Civile", sono escluse dal saldo, al pari di quelle relative alla attuazione di ordinanze emanate dal PCM a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza; questa esclusione opera solo nei limiti delle risorse che saranno trasferite dallo Stato;

La legge di conversione del DL 2/2010, non tratta di alcune questione importanti che interessavano ai Comuni; non tratta di:

- Determinazione delle spettanze in compensazione dell'ICI per mancato gettito edifici di tipo D; (corretta interpretazione dell'articolo 64, comma 1, della legge 388/2000); pertanto il Ministero dell'interno potrà procedere a recuperare le somme versate sulla base di quanto comunicato il 1° dicembre 2009; per alcuni Comuni si tratta di cifre molto elevate;
- Correzioni alle norme del patto di stabilità che consentano di “sbloccare i residui relativi agli investimenti”;
- Disposizioni (si auspicava correttive rispetto a quelle esistenti) relative al patto di stabilità ed alla definizione dell'obiettivo per il 2012.
- Utilizzo oneri di urbanizzazione con possibilità di destinare una quota alla parte corrente del bilancio per gli anni 2011 e 2012; gli enti che hanno previsto questa possibilità nel bilancio pluriennale già approvato, debbono procedere ad una variazione di bilancio;
- Effetto sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009, su TIA; compensazione IVA su utenze domestiche in dichiarazione redditi (sono interessati 1200 Comuni per una popolazione totale di 17 milioni di abitanti); modalità di contabilizzazione;
- Riconoscimento del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa, relativamente all'anno 2008 (circa il 10% di quanto certificato il 30/4/2009);
- Rimborso delle mancate economie sul taglio dei costi della politica effettuato nel 2007 (circa 313 milioni).

### **Circolare n. 15 del 30/3/2010 sul patto di stabilità.**

In data 30/3/2010, il Ministero dell'economia ha reso noto la Circolare n. 15 che commenta le modifiche alle norme sul patto di stabilità che sono state introdotte con la legge 42/2010.

Gli elementi più importanti di questa circolare sono i seguenti:

- La circolare richiama le regole fondamentali stabilite dall'articolo 77bis della legge 133/2008 e le modifiche che sono state apportate nel corso del 2009 (articolo 7quater della legge 33/2009): metodo della competenza mista, saldo di riferimento anno 2007, percentuali di miglioramento per gli anni 2010 e 2011, ecc; inoltre, la circolare rinvia sistematicamente ai commenti contenuti nella circolare n. 2 del 27/1/2009;
- Successivamente la circolare commenta le novità introdotte con la legge 42/2010;
- La circolare afferma che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, è **opportuno che per l'anno 2012, venga confermato il saldo programmatico del 2011**. Questa indicazione non costituisce un vincolo, ma un suggerimento;

- Commenta l'interpretazione che l'articolo 4quinqies della legge 42/2010, fornisce del comma 10 dell'articolo 7quater della legge 33/2009; sulla base della interpretazione che è stata fornita **gli enti che, nel 2009, hanno operato l'esclusione delle entrate straordinarie del famoso comma 8** (cessione di azioni di società operanti nei servizi pubblici, vendita di patrimonio immobiliare destinato a investimenti o alla riduzione del debito ....) **sono obbligati ad operare la stessa esclusione anche negli anni 2010 e 2011**; per tutti gli altri enti le entrate straordinarie in questione sono escluse sia dalla base di riferimento 2007, sia nei risultati 2010 e 2011;
- Sono richiamate le norme già commentate nella circolare 2/2009, relative alla **esclusione delle spese e delle entrate connesse alla "dichiarazione di stato di emergenza"**;
- inoltre, la circolare chiarisce che, ai fini del patto, **gli interventi realizzati dagli enti in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la "dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile" sono equiparate a quelle conseguenti alla "dichiarazione dello stato di emergenza"**;
- si ricorda che è stata prorogata a tutto il 2010 la possibilità di **"certificare i propri debiti" ai fini della cessione pro-soluto** a banche o intermediari finanziari (si veda specifico Decreto del Ministero dell'economia del 19/5/2009);
- la circolare commenta anche l'articolo 4septies della legge 42/2010; **questo comma ha previsto che gli enti devono escludere, sia dal saldo 2007 che da quello degli anni 2010 e 2011, le risorse provenienti direttamente ed indirettamente dalla UE, nonché le relative spese correnti e spese in conto capitale**; l'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni; non debbono, però, superare il valore delle risorse assegnate;
- sono richiamate e commentate le norme che prevedono la facoltà delle Regioni di rivedere il patto per gli enti locali: le possibilità sono 2:
  - a) **le Regioni possono escludere dal patto 2010 alcune tipologie di pagamenti in conto capitale, fino a un limite fissato dalla Regione stessa**; gli enti che possono avvalersi di questa possibilità debbono rispettare certe condizioni molto limitative; questa possibilità era prevista anche nel 2009 (la Regione Emilia Romagna, nel 2009 ha messo a disposizione 70 milioni; gli enti che hanno potuto beneficiarne sono stati circa una decina); gli enti debbono fare domanda la Regione entro il 30/4 (articolo 4, comma sexies della legge 42/2010);
  - b) **le Regioni possono "adattare", per il periodo 2009-2011, le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole statali**; in questo caso le regole possono essere liberamente individuate dalla Regione in accordo con il Consiglio delle Autonomie Locali (articolo 77ter, comma 11 della legge 133/2008). La Regione ER intende avvalersi anche di questa possibilità; probabilmente, vista la complessità della potenziale innovazione, gli effetti potranno aversi a partire dal 2011.

- La circolare conferma le modalità del monitoraggio e della certificazione (è riportata la modulistica);
- Vengono confermate le sanzioni previste dalla legge 133/2008 (e già descritte nella circolare 2/2009) e la premialità che è già stata applicata anche nel 2009.

## Interpretazioni varie fornite dalla Corte dei conti.

### Interpretazioni fornite dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, circa l'applicazione dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006.

Queste interpretazioni sono fornite dalla Sezione autonomie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 31 del DL 78, convertito nella legge 102/2009. Questa disposizione assegna alla Sezione autonomie la facoltà di disporre **pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in modo difforme dalle varie Sezioni regionali di controllo.**

**Circa l'applicazione dell'art. 1, comma 557,** della legge 296/2006, le indicazioni che sono state fornite sono le seguenti:

- **Delibera 2/2010 del 12/1/2010.** Il comma 557 prevede che gli enti debbono operare per ridurre le spese di personale. La delibera in oggetto chiarisce che non è detto che ciò debba avvenire rispetto alla spesa di personale sostenuta nell'anno 2006 (come ha sostenuto in passato la sezione di controllo della Corte Emilia Romagna); ma, **“non essendo al riguardo esplicitato un parametro fisso di riferimento, il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per personale dell'anno precedente”.**  
Nel fare questi conteggi **si dovranno escludere gli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali** (per la quota che esclude discrezionalità). (in questa delibera non si fa riferimento alla circolare 9/2006: è ancora in vigore?)
- **Delibera 3/2010 del 21/1/2010.** Questa delibera commenta ancora il comma 557, ed anche l'art. 76, comma 5, della legge 133/2008, nel quale si afferma che deve anche ridursi il rapporto spesa personale/spesa corrente. Stante il fatto che non è ancora uscito il previsto DPCM, la Sezione autonomie della Corte afferma che **attualmente si deve intendere che è in vigore solo l'indicazione del principio “di contenimento progressivo e costante della spesa di personale rispetto**

all'anno precedente". Quindi non anche la riduzione del rapporto richiamato.

- **Delibera 5 del 21/1/2010.** Questa delibera commenta il citato comma 557, con le modifiche apportate dall'art. 76, comma 1 della legge 133/2010. **Viene stabilito il principio "che il personale che il Comune ha trasferito all'ASP, deve essere considerato ancora a carico dell'ente, stante la natura di azienda pubblica del Comune dell'ASP, creata per svolgere finalità istituzionali attribuite ai Comuni dall'art. 6 della legge 328/2000"**. Anche se la delibera non lo cita (in quanto non era chiesto nel quesito), questo principio deve essere applicato anche per il personale delle Unioni e delle altre aziende alle quali l'ente ha trasferito la gestione di funzioni.

La stessa delibera, precisa che non è da comprendersi nelle spese di personale dell'ente, le spese sostenute assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap, finanziata con "fondo per non autosufficienza" trasferito dalla locale AUSL.

Interessante prendere visione di **un successivo parere fornito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Emilia – Romagna (parere 17/2010), nel quale si afferma che "le spese sostenute da tutti i soggetti esterni variamente denominati, comunque facenti capo all'ente (comprese quindi anche le aziende speciali) debbono essere riferite all'ente"**. Questa formulazione, a parere dello scrivente, non è condivisibile. Le Asp sono soggetti pubblici, così pure le Unioni ( e in questo caso si giustifica il dovere considerare queste spese come soggette concorrenti al vincolo sul personale); ma le aziende speciali (comprese le società patrimoniali costituite dagli enti), sono enti pubblici economici, soggette alla disciplina delle imprese, il cui personale non rientra nel novero dei dipendenti pubblici. Chi scrive ritiene che in questi casi, se è stato interrotto il rapporto di lavoro (nel caso che questi dipendenti provengano dagli enti che erano titolari della funzione), e se non è previsto il diritto di rientro, non possano concorrere del determinare il monte di spesa di personale in capo all'ente.

**Delibera 6 del 21/1/2010:** con questa delibera si stabilisce che, a proposito dell'art. 1 comma 54, della legge 266/2005, con il quale si stabiliva **la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni e delle utilità comunque denominate, degli amministratori locali, non sia, attualmente, più vigente.** (evidentemente questa interpretazione sembra contrastare con quanto sostenuto nella circolare 32 del 17/12/2009 del Ministero dell'economia).

## **Delibera della sezione di controllo della Corte dei conti Lombardia sui contratti integrativi decentrati.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, con il parere 287/2010 del 4/3/2010, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la contrattazione integrativa decentrata.

In particolare, gli aspetti più interessanti sono i seguenti:

- Prioritariamente si evidenzia che l'articolo 54, comma 3, del Dlgs 150/2009, riprendendo e perfezionando la disciplina contenuta dell'articolo 67 della legge 133/2008, ha previsto un'**espressa competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alla verifica della contrattazione collettiva integrativa diretta ad accertare che non vengano superati i limiti finanziari previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva** di primo livello (vedi anche sezioni riunite della Corte provvedimento 41 del 17/12/2009);
- **Gli elementi retributivi variabili non possono essere attribuiti in modo generalizzato sulla base di automatismi comunque denominati** (ciò è stato anche ribadito da diverse sentenze della Sezione giurisdizionale della Corte conti Lombardia);
- I vari contratti succedutisi nel tempo (e anche l'accordo 11/4/2008 relativo al quadriennio 2006-2009 all'articolo 8, comma 9) stabiliscono che le risorse variabili "sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito";
- **I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati** nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o in analoghi strumenti di programmazione;
- Pertanto, **la parte variabile della retribuzione deve essere considerata un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi alla attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dalla amministrazione; la corresponsione di questa retribuzione che non rispetti questa procedura è "incongrua ed indebita"**;
- Ne consegue che **contratti integrativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e che individuano criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati prima del**

periodo di riferimento (e che quindi consentano un processo di verifica), **sono di “dubbia liceità”**.

**In sostanza i contratti decentrati non possono prevedere criteri di ripartizione della parte variabile della retribuzione dei dipendenti a gestione ormai scaduta. Interessante anche la delibera della Corte dei conti a Sezioni riunite del 17/12/2009, n. 41, nella quale vengono fissate le modalità attraverso le quali le Sezioni regionali di controllo della Corte debbono svolgere questi controlli. In sostanza si afferma che spetterà ai Presidenti o a singoli magistrati, promuovere le indagini, previa acquisizione dei contratti integrativi in relazione ai quali emergano dubbi di regolarità.**

**Delibera n. 19 del 29/4/2010 della Sezione Autonomie della Corte dei conti circa l'immediata obbligatorietà del concorso pubblico nelle progressioni tra aree (cosiddette “progressioni verticali”, ora “progressioni di carriera”).**

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, si è pronunciata su questo argomento (articolo 62 del Dlgs 150/2009) a seguito di richiesta della Sezione di controllo della Corte dei conti Emilia Romagna.

**La questione posta riguardava il fatto che l'obbligo che le “progressioni verticali” (ora “progressioni di carriera”) avvengano tramite concorso pubblico (ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a bando), sia immediatamente applicabile, o se la sua applicazione decorra dall'1/1/2011. La Sezione Autonomie, dopo ampia argomentazione, ha stabilito che queste norme sono immediatamente applicabili. Ha stabilito inoltre che accordi contrattuali contrastanti con questa interpretazione debbano essere disapplicati.**

Sull'argomento, la Sezione regionale di controllo della **Corte dei conti Lombardia con delibera del 27/4/2010 n. 517/2010, ha precisato che, fermo restando l'obbligo da parte degli enti locali di adeguarsi alla nuova disciplina a partire dall'1/1/2010, sembra corretto sostenere che, in via transitoria, possano legittimamente essere portate a compimento nel corso del 2010, le progressioni verticali finalizzate a ricoprire posti disponibili nella dotazione organica, che siano state già formalmente autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno del personale, con atti approvati dagli enti prima del 15/11/2009, data di entrata in vigore del Dlgs. 159/2010. Queste procedure, però non possono essere avviate quando abbiano effetto oltre il 31/12/2010.**

## **Il CCNL 2008-2009: elementi essenziali, applicazione degli incrementi delle risorse decentrate, interpretazione della Corte dei conti.**

Come risaputo in data 4/6/2009 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCNL del personale non dirigente del comparto enti locali per il biennio economico 2008-2009; gli elementi più significativi sono i seguenti:

- gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato e automatico sono applicati entro 30 gg dalla stipula;
- gli incrementi delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa sono possibili solo se si rispettano queste condizioni (art. 4 del CCNL):

- a) il rispetto del patto di stabilità 2005-2007,

- b) **rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;**

- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni,

- d) l'osservanza di indicatori di capacità finanziaria.

- la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata, di natura variabile, è riconosciuta a partire dal 31/12/2008, a valere per il 2009 (si deve intendere solo per l'anno 2009),

- a) nel limite dell'1% del monte salari 2007 (esclusa la quota relativa alla dirigenza), se il rapporto spesa personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;

- b) nel limite dell'1,5% del monte salari 2007 (esclusa la quota della dirigenza) se il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%; deve anche essere stato rispettato il patto di stabilità nel 2008.

- c) questi incrementi non si applicano agli enti dissestati o strutturalmente deficitari.

La costituzione del fondo è di esclusiva competenza dell'amministrazione, che lo trasmette per l'informativa alle parti sindacali, per la successiva contrattazione. Quindi la quantificazione degli incrementi non può avvenire su richiesta dei sindacati. Gli incrementi sono finalizzati alla incentivazione della qualità e della produttività.

**La relazione dell'Aran, precisa che le risorse integrative previste dal contratto possono essere inserite nel fondo se nel 2009 si rispettano sia il patto di stabilità, sia il tetto di spesa per il personale** e che, di conseguenza, nella fissazione della misura degli aumenti si deve tenere conto della necessità di non superare tali limiti nel corso dell'anno. (vedi anche punto C.5 della circolare n. 2 del 27/1/2009 sul patto).

In sostanza **per potere utilizzare gli istituti previsti dai precedenti contratti che dispongono la possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate basta il rispetto del patto di stabilità e del tetto alla spesa del personale.** Questi vecchi istituti, disciplinati dal contratto 1/4/1999, sono 3:

- 1) articolo 15, comma 5 che prevede di incrementare la parte stabile del fondo a seguito di nuove assunzioni per la copertura di posti di nuova istituzione,

2) articolo 15, comma 5 che prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo per l'attivazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti senza nuove assunzioni (si tenga conto che questo incremento va applicato solo per la prima attivazione),

3) articolo 15, comma 2, incremento fino all'1,2% del monte salari 1997, a condizione che le risorse provengano da risparmi conseguenti a razionalizzazioni.

**Si segnala che le sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti Lombardia (delibera 120/2008 e 342/2009) e del Veneto (delibera 98/2008), hanno precisato che il mancato rispetto del tetto di spesa per il personale impone agli enti di tagliare le risorse discrezionali destinate alla contrattazione decentrata. <sup>(23)</sup>**

In queste delibere si afferma che, per potere incrementare la spesa a seguito della contrattazione integrativa occorre rispettare, cumulativamente, i limiti posti dal citato comma 557 (con la possibilità di derogare di cui all'art. 3, comma 120, della legge 244/2007) e quelli dell'art. 76, comma 5, della legge 133/2008 (riduzione del rapporto tra spese di personale e spesa corrente).

**Parere 24/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Sardegna sul rispetto del limite della riduzione delle spese di personale da parte delle società in house.**

La Corte dei conti Sardegna ha precisato che **i vincoli di contenimento delle spese di personale (in particolare il limite di non superare la spesa di personale sostenuta l'anno precedente) applicabile al Comune debbono essere estesi anche alle società in house.**

In proposito il Comune, nell'ambito del "controllo analogo" è tenuto ad attivare una attenta direzione/coordinamento/supervisione delle società in questione.

Se si verifica uno sfioramento potranno essere promosse a carico degli amministratori della società azioni civilistiche a tutela del Comune. Se fosse riscontrabile un danno erariale ci sono i presupposti di responsabilità amministrativa e contabile.

---

<sup>23</sup> L'importo delle risorse stabili è suscettibile di incremento da disposizioni dei contratti nazionali nonché per effetto di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione di cui all'articolo 15 comma 5 del ccnl 1.4.1999.

Sono risorse variabili:

a) quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lett. D, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche

b) quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 4 del ccnl 5.10.2001, dell'articolo 54 del ccnl 14.09.2000 e dell'articolo 32 del ccnl 22.01.2004."

## **Delibera n. 596/2010, della sezione di controllo della Corte dei conti Lombardia sugli incrementi del fondo per le risorse decentrate.**

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, con la delibera 596 del 6/5/2010, ha precisato che nel caso in cui un ente non abbia rispettato il patto di stabilità, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3bisquies del Dlgs 165/2001, non può destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa. **Ha anche precisato che un ente non può nemmeno integrare il fondo nel caso che non siano rispettati i vincoli del quadro normativo delineato dal comma 557.**

A proposito delle risorse con cui è possibile integrare il fondo avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, nella delibera citata viene svolta una disamina molto puntuale delle modalità che debbono essere seguite per la sua erogazione. Queste modalità sono state anche riprese da interpretazioni fornite dall'ARAN.

La delibera citata afferma:

“ Nello specifico, l'ARAN indica alcune condizioni da cui non si può prescindere che vengono riportate di seguito:

- le maggiori risorse devono servire a compensare maggiori servizi;
- i miglioramenti devono essere concreti e concretamente verificabili attraverso standard ed indicatori;
- le risorse devono essere quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato; le risorse possono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo avere accertato i risultati, e devono essere previste nel bilancio comunale.

L'Aran ha poi illuminato le amministrazioni in ordine ai principali passaggi in cui dovrebbe snodarsi l'iter di utilizzazione dell'anzidetto fondo riassumibili nei punti che seguono:

- a) Individuare i servizi su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quantitativi-qualitativi.
- b) Definire il progetto di miglioramento dei servizi indicando gli obiettivi da perseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo.
- c) quantificare le risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo e definire lo stanziamento in bilancio e nel Peg.
- d) stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse aggiuntive possono essere rese disponibili;
- e) definire e certificare, consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, i livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti;
- f) erogare le somme in relazione ai livelli di risultato certificati, secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato.”

La delibera citata della Corte Lombardia conclude che le risorse di cui all'articolo 15, comma 5, possono essere riconosciute solo alle condizioni sopra esposte.

**Corte dei conti a sezioni riunite; delibera n. 9 del 12/4/2010: è esclusa la possibilità di procedere all'accollo di tutti i debiti ad un istituto di credito.**

La Corte dei conti in sezioni riunite ha escluso la possibilità di procedere ad un accollo di tutti i debiti nei confronti di un istituto di credito, selezionato in conformità alle ordinarie procedure di gara. L'esclusione è motivata in quanto questa forma di indebitamento non è prevista dall'articolo 222 del Tuel, non prevista da nessun'altra normativa e si presenta come elusiva delle norme previste dal patto interno di stabilità.

**Corte dei conti sezioni riunite di controllo: delibera n 59 del 6/12/2010.**

La Corte dei conti in sezioni riunite ha stabilito che la mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente la sostituzione tramite concorsi, ma solo con assunzioni in mobilità.

Può essere sostituita tramite concorso, solo la mobilità verso enti che non sono soggetti al vincolo sulle assunzioni. Questa decisione è innovativa rispetto al parere n. 21/2010 che era stato emanato dalla sezione autonomie della Corte.

**Legge n. 183/2010 del 4/11/2010, cosiddetta “il collegato lavoro”, reintroduce l'incentivo alla progettazione nella misura del 2%.**

L'articolo 35, comma 3 della legge n. 183/2010, abroga la norma che riduceva allo 0,5% l'incentivo alla progettazione.

In sostanza, allo stato attuale, tornano in vigore le norme che prevedono che gli incentivi siano pari al 2% (sempre al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali).

Rimane in vigore quanto previsto con il DL 162/2008, convertito con modifiche nella legge 201/2008. L'articolo 1, comma 10quater della legge 201/2008, stabilisce che

limitatamente alle attività di progettazione, **l'incentivo corrisposto al singolo dipendente avrà un tetto da non superare, pari al proprio stipendio annuo lordo. La quota di incentivo maturata da un dipendente ma non ancora erogata a causa del raggiungimento del limite annuo, non potrà essere liquidata negli anni successivi; diviene una economia dell'ente** (delibera 604/2009 sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia).

E' stabilito anche che le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo svolto dal dirigente preposto alla struttura, costituiscono economie per l'ente.

**Con riferimento ai compensi non ancora liquidati, nel dare applicazione pratica a questa modifica, si ritiene che si debba fare riferimento alla normativa vigente al momento dello svolgimento della attività incentivata.**

## **L'attuazione del federalismo fiscale.**

### **I tempi previsti per i Decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge 42/2009.**

- Decentramento dei beni demaniali (cosiddetto federalismo demaniale): approvazione definitiva già avvenuta con il Dlgs 85/2010;
- Entro il 30/6 doveva essere presentata la relazione base sul federalismo fiscale; questa relazione è stata presentata al Governo ed al parlamento il 30/6;
- Autonomia impositiva degli enti locali (contenete la cedolare secca sugli affitti e la service tax sulla tassazione immobiliare): la bozza del dlgs è stata approvata dal Governo in data 4/8/ 2010;
- Definizione dei costi e fabbisogni standard: approvazione della proposta di dlgs da parte del Governo in autunno 2010; il dlgs è stato approvato dal Governo il 17/11/2010; il testo definitivo è stato approvato dal Governo il 12/11/2010;
- Il Governo in data 29/11/2010 ha approvato la bozza del Dlgs, su sanzioni e premialità per Regioni ed enti locali circa il rispetto della corretta gestione finanziaria;

- Il Governo in data 17/12/2010 ha approvato la bozza del Dlgs sulla armonizzazione dei bilanci di regioni ed enti locali.

## **IL Dlgs 85/2010 (cosiddetto “federalismo demaniale”).**

Con questo provvedimento sono individuati i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, città metropolitane e Regione, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale.

E' stabilito che gli enti locali in stato di dissesto finanziario non possono alienare i beni ad essi attribuiti.

Preventivamente dovrà essere conclusa una intesa in sede di conferenza Unificata. La cessione dei beni avverrà a seguito di richiesta dei singoli enti.

La norma stabilisce i criteri in base ai quali saranno attribuiti i beni; in linea di massima, in applicazione del principio di sussidiarietà, e tenendo conto del “radicamento”, i beni sono attribuiti al Comune.

Acquisito il bene, l'ente è tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale.

I beni in questione, possono essere inseriti nei piani di alienazione previsti dall'art. 58 della legge 133/2008. I beni potranno anche essere, su richiesta dell'ente, trasferiti a fondi comuni di investimento (ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008).

Le entrate derivanti dalle alienazioni rimangono all'ente nella misura del 75%, sono destinate alla riduzione del debito ed in assenza del debito, ad investimento.

L'attribuzione dei beni avverrà attraverso specifici DPCM da adottarsi entro 180 gg dalla approvazione del Dlgs.

I beni in questione entreranno a fare parte del patrimonio disponibile degli enti; salvo quelli appartenenti al demanio marino, idrico, aeroportuale, per i quali permarranno i vincoli stabiliti dal codice civile e quelli previsti dalle varie normative (codice navigazione o altre leggi).

I beni che rientreranno in questa normativa sono:

- I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze ;
- I beni appartenenti al demanio idrico, opere idrauliche e di bonifica, ecc. ;
- Gli aeroporti (esclusi quelli di rilevanza nazionale ed internazionale);
- Le miniere;
- Le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato

Sono esclusi gli immobili in uso dalle amministrazioni dello Stato e i beni appartenenti al patrimonio culturale, le reti di interesse statale, comprese quelle energetiche, le ferrovie, i beni del ministero della difesa.

In particolare l'articolo 9 del Dlgs 85/2010 attuativo del federalismo demaniale stabilisce che:

- con uno o più DPCM saranno determinate le risorse che saranno detratte dai trasferimenti erariali attualmente spettanti agli enti locali, a seguito dei trasferimenti di beni in attuazione del Dlgs 85/2010; cioè, se lo Stato, dai beni trasferiti agli enti, realizzava delle entrate, e queste entrate in conseguenza del trasferimento dei beni agli enti saranno introitate dagli enti stessi, con i DPCM in questione si provvederà a ridurre di pari importo i trasferimenti che gli enti hanno dalla Stato.
- Le spese che gli enti dovranno sostenere per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, saranno detratte (cioè saranno ininfluenti) ai fini del patto di stabilità in misura pari alle spese che a questo titolo sosteneva lo Stato. Questo importo sarà definito con DPCM. Ciò significa che gli enti non inseriranno queste spese ( nella misura che sarà indicata dal DPCM) tra le spese che incidono sui saldi del patto di stabilità. Questa disposizione ha trovato conferma all'articolo 1, comma 104, della legge di stabilità 2011 approvata in via definitiva dal Parlamento in data 7/12/2010.
- Inoltre, sempre a seguito di DPCM, potrà anche essere trasferito il personale che operava sui beni trasferiti; ciò dovrà avvenire in modo tale da garantire che si evitino duplicazioni di funzioni.
- Le entrate che gli enti realizzeranno a seguito della alienazione del patrimonio disponibile trasferito (così pure le entrate derivanti dalla cessione di quote di fondi immobiliari ai quali siano stati conferiti i beni immobiliari trasferiti), saranno acquisite dall'ente in misura pari al 75%. Il restante 25% confluirà in un fondo destinato all'ammortamento dei titoli di Stato.
- Si stabilisce anche che gli enti possono procedere alla alienazione solo dopo l'attestazione di congruità del valore del bene da parte della Agenzia del patrimonio; l'Agenzia deve fornire l'attestazione entro 30 gg dalla richiesta.
- Le somme che rimangono all'ente (cioè il 75% del ricavato dalle alienazioni) dovranno essere destinate:
  - a) In via prioritaria alla riduzione del debito residuo degli enti; stante la legislazione attuale, però, normalmente, l'estinzione anticipata dei mutui o

prestiti comporta il pagamento di penali (a titolo orientativo si segnala che le penali si aggirano tra l'1 ed il 2% del debito che si estingue); in passato (fino al 2009) sono state previste norme che ponevano a carico dello Stato questi oneri (vedi l'art. 11 del DL 159, convertito nella legge 122/2007). In proposito si segnala che sarebbe opportuno che venissero emanate norme che ponessero questi oneri a carico del bilancio dello Stato.

- b) Solo in assenza di debito (fatto eccezionale) o per la parte che eccede il debito residuo esistente, l'ente può, anzi deve, destinare queste risorse a finanziare spese di investimento. Stante le regole attualmente vigenti in materia di patto di stabilità le entrate che si realizzassero da queste alienazioni, in alcuni casi non saranno conteggiabili ai fini del patto di stabilità<sup>(24)</sup>. Si ritiene che sarebbe opportuno modificare la normativa attualmente in vigore per il patto di stabilità, nel senso di consentire che le entrate derivanti da queste alienazioni possano sempre essere considerate ai fini del patto di stabilità.

## **DPCM del 23/4/2010 riguardante “finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2010**

Con questo provvedimento si conferma anche per l'anno finanziario 2010 la possibilità di destinare del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

Chi percepisce queste risorse deve redigere un rendiconto dell'uso che ne è stato fatto. Sono esclusi dal rendiconto le somme inferiori a 20.000€.

---

- <sup>24</sup> Il comma 105 della legge di stabilità 2011 stabilisce che rimangono ancora in vigore le norme del comma 4quinquies dell'articolo 4 del DL 2/2010; il citato comma 4quinquies forniva una interpretazione autentica di quanto previsto dall'articolo 7quater, comma 10, della legge 33/2009; quest'ultima norma stabiliva che per gli enti che avevano approvato i bilanci preventivi per il 2009, entro il 10/3/2009, i saldi del patto di stabilità andavano conteggiati detraendo dalle entrate riscosse le risorse originate da cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici, nonché derivanti da dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita di patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; questo comma precisava che questo metodo di calcolo doveva essere fatto per il 2007 e per il 2009. Il comma 4 quinquies stabilisce che gli enti che avevano applicato questa regola nel 2009, dovranno applicarla anche nel 2010 e per il 2011. In altri termini questi enti, nel 2011 (come già nel 2009 e nel 2010) dovranno detrarre dal saldo le somme incassate da dismissioni, nel caso in cui destinassero questi proventi a finanziare investimenti o a estinguere mutui

**Circolare n. 7 del 13/5/2010 emanata dal Ministro della Funzione pubblica “sulla contrattazione integrativa e contenenti indirizzi applicativi del DLgs 150/2009”.**(GU 163 del 15/7/2010)

La circolare in questione è stata scritta prima dell’uscita del DL 78/2010. Quindi non tiene in considerazione i limiti ed i vincoli introdotti da questa normativa: blocco del rinnovo dei contratti e blocco dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio.

La circolare è molto complessa; fornisce indirizzi applicativi e commenti su:

- il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale e integrativa; si ribadisce che **i temi della organizzazione degli uffici, sono esclusi dalla contrattazione collettiva** (su questa materia solo “informazione” ove prevista dai contratti nazionali); se nei contratti integrativi sono riportate norme sulla organizzazione, queste devono essere cancellate;
- le modalità (in attesa che escano gli schemi previsti dalla normativa) di predisposizione della relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa. In particolare in questa relazione **“dovranno essere evidenziati gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo”**; ogni stanziamento di somme deve essere finalizzato a incrementi misurabili di produttività;
- le novità in tema di controlli (ruolo del **Collegio dei revisori che dovrà verificare la legittimità del rispetto dei vincoli posti dal contratto nazionale ed il rispetto dei criteri di meritocrazia**);
- la trasparenza: **occorre pubblicare sul sito dell’amministrazione**, i contratti integrativi, le relazioni tecniche- finanziarie, il parere dell’organo di controllo (cioè la relazione ed il relativo parere dell’organo di revisione), l’ammontare complessivo dei premi ; il grado di differenziazione dei premi, le informazioni trasmesse al ministero dell’economia per l’inoltro alla Corte dei conti (scheda informativa 2 e tabella 15), gli esiti della valutazione da parte dei cittadini –utenti sugli effetti sul funzionamento dei servizi (usciranno specifici modelli ministeriali);
- le sanzioni (nullità delle clausole che violano i limiti posti dal contratto nazionale e dalle norme; ad esempio “i premi a pioggia”). In particolare, in tema di sanzioni si ribadisce che **le novità introdotte dal Dlgs 150/2009, sono entrate in vigore dal 15/11/2009, indipendentemente dall’anno di riferimento finanziario del fondo** di amministrazione regolato; pertanto gli integrativi firmati dopo il 15/11/2009 debbono rispettare i vincoli e regole del Dlgs 150. Gli

integrativi firmati prima del 15/11/2009 potranno essere applicati fino al 31/12/2010, dopo di che le vecchie disposizioni decadranno;

- ribadisce che la contrattazione collettiva deve destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (vedi art. 40, comma 3bis del Dlgs 165/2001);
- ribadisce che **gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità;
- ribadisce che **entro il 31/12/2010 gli enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi fissati dai titoli II e III del Dlgs 150/2009**; altrimenti si applicheranno integralmente i principi del 150.

Molto importante è quanto affermato al punto 5 della Circolare; si afferma che:

- **La norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria** (comma 3bis dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001), **può essere applicata solo a partire dalla stipula dei contratti collettivi relativi al periodo 2010-2012**;
- **così pure il bonus annuale delle eccellenze ed il premio annuale per l'innovazione.**

## **Il Decreto applicativo dell'articolo 23bis della legge 133/2008 e sue successive modifiche, in materia di Servizi Pubblici Locali.**

**La normativa a cui fa riferimento questo DPR è la seguente:**

### **Articolo 23 bis della legge 133/2008 (servizi pubblici locali a rilevanza economica)**

Con le disposizioni di questo articolo si intende dare applicazione ai principi della disciplina comunitaria di concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza. Il conferimento della gestione di questi servizi dovrebbe avvenire a favore di soggetti individuati tramite gare ad evidenza pubblica.

E' possibile derogare in presenza di "determinate" situazioni (in questo caso deve essere trasmessa una relazione all'Autorithy garante della concorrenza che deve dare un parere entro 60 gg).

La proprietà delle reti deve rimanere pubblica.

I soggetti affidatari di servizi non affidati mediante procedure competitive, non possono acquisire la gestione di altri servizi in ambiti territoriali diversi (neanche tramite loro controllate o partecipate) (sono escluse le società quotate).

**Il comma 10 dell'art. 23bis stabilisce che, a seguito di specifici Decreti, i soggetti "affidatari diretti di servizi pubblici locali" saranno assoggettati al patto di stabilità interno;** prevede, inoltre, che queste società, le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, osservino le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. E' previsto anche che i Comuni con un limitato numero di residenti possano gestire in modo associato le "funzioni" relative ai servizi pubblici locali; i decreti in questione dovranno precisare le modalità da seguire per gli affidamenti; questi decreti dovevano essere emanati entro il 18/2/2009 (invece il Decreto è uscito nell'agosto 2010). Sono abrogate le norme dell'art.113 del Tuel che risultano incompatibili con queste modifiche.

**Articolo 19 società pubbliche della legge 102/2009.**

**Comma 1: integra l'art. 18 della legge 133/2008, nel quale si affermava che a partire dal 20/10/2008, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, per il reclutamento del personale adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto del comma 3, dell'art 35 del Dlgs 165/2001 (le assunzioni debbono avvenire tramite procedure selettive che accertano la professionalità, pubblicità, selezione che garantiscano l'imparzialità, il rispetto delle pari opportunità).**

**Il citato articolo 18 stabiliva anche che le altre società a partecipazione pubblica totale o controllate, con propri provvedimenti definiscono i criteri per le assunzioni e per gli incarichi rifacendosi ai principi di derivazione comunitaria, di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità.**

Era stabilito che queste disposizioni non si dovevano applicare alle società quotate in borsa.

Queste misure, ovviamente, avevano l'intento di scoraggiare il ricorso a forme di gestioni affidate a queste società.

**Il citato articolo 19 stabilisce, in aggiunta, che le norme che pongono a carico degli enti (Comuni e Province), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo,**

**a) che siano affidatari di affidamenti diretti di servizi senza gara,**

**b) ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale**

**c) ovvero che svolgono attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della PA individuate dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 311/2004.**

Queste società debbono adeguare le politiche del personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e per le consulenze.

L'impatto sugli enti e sulle loro società è molto forte. In altri termini sembra che anche per queste società si debbano rispettare i limiti posti dal comma 557 (per gli enti tenuti al patto) e dal comma 562 (per gli enti non tenuti al patto) della legge 296/2006; i limiti valgono anche per i contratti a tempo determinato e per gli incarichi a vario titolo.

Anche queste disposizioni non si applicano alle società quotate in borsa.

Nel caso che la società sia controllata da più enti, si ritiene che si debba fare riferimento alla amministrazione socia con la partecipazione più rilevante.

**Queste società, saranno assoggettate al patto di stabilità, in base a modalità da definire con Decreto del Ministero dell'economia entro il 30/9/2009.**

**Nel mese di agosto 2010 è stato emanato il DPR in questione, nel quale, tra l'altro, si stabilisce quanto segue:**

- **queste disposizioni si applicano ai servizi pubblici a rilevanza economica; sono escluse** da queste disposizioni la distribuzione di gas, la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie, **i servizi strumentali alla attività degli enti affidanti.**
- Il regolamento contiene le norme e le procedure da seguire per realizzare una gestione concorrenziale dei s.p.l;
- Per derogare a queste disposizioni è previsto il parere dell'Autorità garante della concorrenza nel caso in cui il valore economico del servizio supera la somma annua di 200.000 €;
- **Gli affidatari in house di s.p.l sono assoggettati al patto di stabilità interno;** gli enti di riferimento vigilano sull'osservanza di questi vincoli; **le modalità e la modulistica per il rispetto del patto saranno definite con la normativa che darà attuazione alla predisposizione del bilancio consolidato** previsto dalla legge 42/2009 sul federalismo fiscale.

Dalla formulazione del Regolamento emergerebbe, pertanto, che sono soggette al patto di stabilità solo le società in house e che le modalità saranno in vigore quando sarà definito il bilancio consolidato. A questo proposito si apre un problema: nel bilancio consolidato affluiranno i conti di tutte le partecipazioni dell'ente; come si potrà distinguere, da questo insieme la componente delle società in house? **Questa norma, perciò, appare di difficile/impossibile applicazione.**

- Le società che gestiscono i s.p.l in house e le società miste pubblico/privato per l'acquisto di beni e servizi seguono le disposizioni del codice degli appalti (dlgs. 163/2006); per l'assunzione di personale seguono le regole dell'art. 35, comma 3, del dlgs 165/2001.

## **Le modifiche all'articolo 208 del Codice della strada.**

La legge 120/2010, ha modificato l'art. 208 del codice della strada.

I proventi derivanti da sanzioni al codice della strada sono destinate agli enti i cui funzionari hanno elevato le sanzioni.

Ai fini del Bilancio le modifiche più importanti (contenute negli articoli 40 e 41) sono le seguenti:

- **Una quota pari al 50% è destinata alle seguenti finalità:**
  - a) Almeno  $\frac{1}{4}$  della quota di cui sopra deve essere destinato “al miglioramento della segnaletica delle strade”;**
  - b) Almeno  $\frac{1}{4}$  della quota di cui sopra deve essere destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni al codice della strada, anche attraverso l'acquisto di automezzi e attrezzature (installazione di video camere ...);**
  - c) Il resto, fino al 50% del gettito totale, deve essere destinato a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, alla manutenzione strade, alla messa a norma di barriere stradali, alla redazione di piani del traffico, a interventi per migliorare la sicurezza di utenti deboli (anziani, bimbi, ciclisti, ecc), a misure di assistenza del personale addetto, a corsi di educazione stradale, ad assunzioni di stagionali a progetto, al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza stradale (13), al potenziamento dei servizi notturni, all'acquisto di automezzi ed attrezzature. La formulazione è tale per cui si ritiene che i fitti passivi, le relative spese condominiali non rientrino tra queste voci; non rientrano nemmeno “l'acquisto del vestiario e delle divise”; così pure non sono finanziabili con queste entrate l'acquisto di carburante ed il pagamento delle tasse di circolazione dei veicoli usati dai vigili. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, invece, dovrebbe rientrare tra le spese finanziabili con queste entrate (non invece il consumo di energia elettrica per la illuminazione pubblica); sono da escludere tutte le utenze (gas, acqua, elettricità, telefoni). L'estinzione anticipata di mutui contratti per finanziare investimenti rivolti al miglioramento della viabilità si ritiene che possa essere<sup>25</sup> finanziate con queste entrate. Non sono invece finanziabili con queste**

---

<sup>25</sup> La Corte dei conti Lombardia ritiene che con queste risorse siano finanziabili progetti di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999.

entrate le quote capitale delle rate di ammortamento (le spese contabilizzate al titolo III).

**Il rispetto di queste finalità dovrebbe trovare chiara ed esplicita applicazione nel Bilancio;** ogni anno la Giunta deve fare una specifica delibera con la quale stabilisce la destinazione dei proventi. **A fine anno tutti gli enti** (in precedenza l'obbligo riguardava gli enti con più di 10.000 abitanti) **debbono rendicontare il tutto al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno entro il 31/5 dell'anno successivo (in proposito, con un DM deve uscire uno specifico modello). Se l'ente non trasmette la documentazione (o non rispetta la normativa) la % libera pari al 50% è ridotta al 30%. La nuova normativa dovrebbe essere applicata a partire dal 2011.**

In considerazione del rispetto di questi vincoli, si valuta conveniente per l'ente accertare queste entrate con il metodo della "cassa" e non della "competenza"; inoltre si ritiene che i vincoli in questione siano applicabili ai soli proventi derivanti dalle sanzioni e non anche alle somme riscosse come rimborso di spese per la riscossione, per interessi per ritardato pagamento, ecc. Pertanto, è indispensabile fare confluire queste entrate in capitoli distinti.

In proposito si consiglia di **prendere visione della delibera n. 104 del 15/9/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Toscana e della delibera n. 961 del 20/10/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia.**

**La norma in questione è il Dlgs 136/2010 entrato in vigore il 7/9/2010; questo decreto è stato modificato con il DL. 187, convertito nella legge 217/2010 (legge sulla sicurezza).**

**Gli elementi più importanti inseriti nel Dlgs 136, sono i seguenti:**

- La legge 136/2010 è denominata “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Con il Dlgs 136, il Governo è delegato ad emanare entro un anno un Dlgs recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e sempre entro un anno un altro Dlgs per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- Il Dlgs 136 **introduce, tra l’altro “la tracciabilità dei flussi finanziari “** nella filiera degli appalti (articolo 3); fissa anche le relative sanzioni (articolo 6);
- Vengono anche introdotte norme finalizzate al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali connessi alla attività dei cantieri (articolo 4);
- Inoltre vengono ampliati i dati da inserire nella tessera di riconoscimento da consegnare ai lavoratori occupati negli appalti, per la loro identificazione (articolo 5); (in sostanza vengono apportate modifiche a quanto già previsto dall’articolo 18 del Dlgs 81/2008 sulla sicurezza); del rispetto di questa normativa risponde in solido anche il committente dell’opera;
- **Altra novità è l’introduzione della Stazione Unica Appaltante (articolo 13). Il Dlgs 136 stabilisce che entro 6 mesi il PCM, su proposta del Ministero dell’interno, previa intesa con la Conferenza unificata, definisce le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni appaltanti (SUA), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici ed al fine di prevenire infiltrazioni mafiose.**

**Circa la tracciabilità dei pagamenti, l'articolo 3 del Dlgs 136, è stato integrato dall'articolo 7 della legge 217. In queste norme si stabilisce quanto segue:**

- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, **gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la spa Poste, dedicati anche in via non esclusiva alle singole commesse pubbliche** (quindi uno stesso conto può essere utilizzato per più commesse pubbliche);
- Le modifiche apportate dalla legge 217/2010, stabiliscono che **i pagamenti possono essere effettuati anche “con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità”;**
- **I pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali debbono essere eseguiti garantendo la tracciabilità;** ciò deve avvenire anche per l'eventuale importo che superasse quello della fornitura del bene per cui occorre garantire la tracciabilità;
- In ogni caso tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture in questione devono essere registrati su conti correnti dedicati; **la norma impone che la nuova disciplina si applichi a tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi, forniture, incarichi professionali, cottimi fiduciari - spese in economia-), di qualsiasi importo (sotto soglia e sopra soglia) ed a tutti i soggetti coinvolti (anche Onlus e le imprese pubbliche).**
- Gli estremi dei conti dedicati debbono essere comunicati all'appaltante entro 7 gg dalla loro accensione, indicando anche gli estremi delle persone delegate ad utilizzare i conti in questione,
- **Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui sopra, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito su richiesta della stazione appaltante dalla AVCP (autorità di vigilanza sui contratti pubblici), e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).** Se il CUP non è noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante (la quale lo può richiedere alla struttura di supporto costituita presso il Dipartimento per la programmazione della politica economica presso la PCM); Per l'obbligo di richiesta del CUD viene fornito un numero di telefono 8000961966;

- I soggetti economici in questione (appaltatori, fornitori, ecc) devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
- **In termini pratici, ne consegue che, all'interno dei singoli enti gli atti di liquidazione di spese posti in essere dai vari funzionari responsabili di servizio, riguardanti contratti di lavori, servizi o forniture dovranno recare la seguente dichiarazione: "dato atto che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente bancario/postale dedicato, n° ....";**
- I pagamenti effettuati dalle imprese interessate all'appalto, destinati a dipendenti, consulenti o fornitori relativi alle spese in oggetto, devono anche questi avvenire con le modalità descritte in precedenza (questo sistema deve essere utilizzato anche se il pagamento non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto). **E' data la possibilità per fare fronte alle spese quotidiane e fino a un limite di 1.500 € (nella precedente versione il limite era 500 €), di utilizzare sistemi diversi dal bonifico**, ma ferma restando il divieto del contante e con l'obbligo di documentazione della spesa. E' possibile costituire un fondo cassa per le spese giornaliere; questo fondo deve comunque essere alimentato tramite bonifico bancario o altro strumento che consenta la tracciabilità;

**L'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), in data 18/11/2010, ha elaborato la determinazione n. 8 con la quale commenta l'insieme di queste norme.**

**L'AVCP, in data 22/12/2010 ha elaborato la determinazione n. 10 (questa determinazione è stata aggiornata in data 8/1/2011); in questa determina si affrontano numerosi casi pratici.**

L'AVCP fornisce anche diverse risposte a quesiti (FAQ)

Anche l'Anci nei giorni scorsi ha elaborato delle note di commento della legge 217/2010.

In sintesi:

- **L'applicazione di quanto previsto dal Dlgs 136 decorre sui contratti sottoscritti successivamente al 9/9/2010;** anche se il bando di gara è stato pubblicato in precedenza; anche i contratti sottoscritti dopo il 9/9, ma relativi a contratti generali sottoscritti prima di questa data, sono soggetti alle nuove regole;

- **i contratti sottoscritti precedentemente al 9/9/2011, debbono entro 180 gg dalla data di conversione del DL 187/2010 (cioè entro il 16/6/2011) adeguarsi alle nuove disposizioni; la legge 217/2010 prevede che “questi contratti vengano automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità”; ciò avverrà senza la necessità di sottoscrivere atti negoziali specifici (in proposito l’AVCP ha fornito appositi schemi di clausole integrative dei vecchi contratti). Quindi, dopo il 16/6/2011, i pagamenti dovranno essere effettuati sempre garantendo la tracciabilità (pena la nullità dei contratti);**
- **non rientrano nell’ambito applicativo della tracciabilità le spese sostenute dagli economi utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto** (spese postali, valori bollati, anticipi per missioni, acquisti materiale di modesto valore, ecc);
- si chiarisce che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore, sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici, debbono transitare dal conto dedicato; in altri termini nei conti dedicati debbono transitare tutte le operazioni sia di entrata che di uscita che attengono a quella fornitura.
- Occorre sempre indicare sui mandati il codice CIG (codice identificativo gara) e, ove obbligatorio il CUP. **Non esiste soglia minima per la quale richiedere il CIG;**
- **I conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano , in via diretta, il contratto cui sono dedicati; è possibile anche dedicare più conti alla medesima commessa; è possibile utilizzare anche un conto corrente già esistente.**
- **Sono ritenute valide per la tracciabilità le procedure che utilizzano le c.d. Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche); non sono, per ora, utilizzabili i RID;**
- In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari di credito sono tenuti ad indicare il CIG (e ove necessario il CUD), e a effettuare i pagamenti all’operatore cedente, mediante strumenti che garantiscano la tracciabilità;
- **Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente l’indizione della gara; il CIG deve essere già indicato nel bando o nella lettera di invito. Se si utilizza il mercato elettronico (dove non c’è la lettera di invito), il CIG va indicato solo nel mandato di pagamento; ciò vale anche per i contratti eseguiti in via d’urgenza;**

- Il CUP va richiesto nei casi previsti dall'art. 11 della legge 3/2003; in proposito si vedano le indicazioni fornite dal CIPE (vedi delibere specifiche riportate più avanti).
- **Per i pagamenti a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi (cancelleria, pubblicità, consulenze), rientranti tra le spese generali e per la provvista di immobilizzazioni tecniche, occorre sempre avvalersi di procedure che consentano la tracciabilità; in questi casi si ritiene che non si debba indicare il CIG/CUP.** Lo stesso vale per i pagamenti di imposte e tasse, contributi INPS, assicurazioni, ecc.
- **Il CIPE con delibera 143/2002, aveva dato le definizioni di “investimento pubblico da assoggettare al CUP”.** Circa questa problematica **il CIPE, però, con provvedimento del 30/8/2010, ha comunicato che è in grado di rilasciare il CUP anche per interventi relativi alla gestione corrente.** Afferma, inoltre, che “gli utenti qualora volessero richiedere un CUP per i citati interventi di gestione corrente, sono invitati a riportare nel campo Altro della II maschera di richiesta del codice, la dicitura “intervento di gestione corrente; CUP richiesto per quanto previsto dalla legge 136/2010”. Il CIPE si impegna, comunque, a fornire ulteriori indicazioni. Per l'obbligo di richiesta del CUD **viene fornito un numero di telefono 8000961966;**

## **Richiamo delle norme che trattano del CUD. Il Codice Unico di Progetto**

Delibera del CIPE del 27/12/2002 n. 143 – GU n. 87 del 14/4/2003, integrata dalla delibera 19/12/2003 n. 126 e dalla delibera 29/9/2004 n. 24.

Vedi sito tesoro “<http://cipe.tesoro.it/>”

- Sulla base di queste disposizioni **ogni progetto di investimento avrà un codice di identificazione; si tratta di un codice di identificazione di 15 caratteri alfanumerici** (tiene conto del soggetto, della localizzazione, della tipologia, delle modalità di finanziamento, anno di finanziamento, ecc.); ciò per costituire il MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici); si tratta di un codice diverso rispetto a quello previsto dalla Merloni;
- **L'articolo 28 della legge finanziario 2003, ha stabilito che tutti i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;**
- **Obbligatorietà del CUP;** il codice deve essere richiesto a cura dei soggetti responsabili **a partire dall'1/7/2003 per i progetti che comportino un investimento complessivo superiore ai 100.000 €; a partire dal 1/1/2004 anche per tutti quelli inferiori a 100.000 €;**
- **Il CUP deve essere attribuito al momento della assunzione dell'”impegno”;** (è facoltativa l'attribuzione del CUP nel momento della previsione in Bilancio o dell'inserimento nel piano triennale dei LLPP); **deve essere riportato sul “mandato di pagamento”;** pertanto dall'1/7/2003, per ogni pagamento superiore a 100.000 € è obbligatorio inserire il CUP; e dall'1/1/2004 per tutti i pagamenti, di qualsiasi cifra; anche per i bandi di gara successivi l'1/7 occorre indicare il CUP;
- **Il CUP va messo per tutti gli “investimenti”;** non solo per le opere pubbliche; ma per tutte le spese contabilizzate al titolo II (escluso intervento 10 “concessioni di crediti”); quindi anche “trasferimenti” “incarichi professionali” “acquisti di terreno”; sono compresi anche “interventi formativi per

i quali si ottenga un finanziamento specifico”; **il CUP non è richiesto per trasferimenti di risorse finanziarie tra soggetti della PA;**

- **Procedure per ottenere il CUP: occorre che l’ente si accrediti presso il CIPE** (uno o più funzionari per ogni ente); viene attribuito un codice di identificazione e una parola chiave; poi si procede attraverso il sistema CIPE che attribuisce il CUP in modo automatico;
- **E’ previsto anche un CUP Master** per i progetti più complessi (in questo caso sono previsti sotto articolazioni del progetto);